



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

Relazione Annuale
2014

Le parole, come gli occhiali, confondono tutto ciò che non rendono più chiaro.

Autore sconosciuto

Relazione redatta anche con l'apporto del direttore f.f. Liana Visintainer

Illustri Autorità,

mi accingo a presentare la mia prima relazione unitaria della difesa civica trentina, che raccoglie in un unico documento i dati relativi alle amministrazioni periferiche ed i dati relativi alle amministrazioni provinciali.

Tale scelta innovativa è stata dettata da una duplice esigenza: da un lato concentrare in un unico momento la rendicontazione annuale scritta delle attività del Difensore Civico e del Garante dei Minori; dall'altro dare unità al lavoro dell'Ufficio, rispecchiando proprio la peculiarità della struttura stessa, che si occupa indifferentemente delle due aree, che presentano spesso similitudini nelle criticità.

In ogni caso ritengo che possa essere comunque interessante anche per le autorità nazionali conoscere la realtà del Trentino, come spunto di riflessione a tutto raggio, specie in questo periodo di studio delle modifiche del Titolo V della Costituzione.

Questa relazione rappresenta per me la prima relazione anche in termini di vissuto, perché l'anno 2014 è stato il mio primo anno di attività in tale nuovo ruolo e quindi mi ha visto presente nelle scelte dell'Ufficio.

Trento, giugno 2015

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
avv. Daniela Longo

INDICE

TITOLO I Difensore Civico

Capitolo 1 Osservazioni generali: uno sguardo d'insieme	pag. 9
Capitolo 2 Criticità generali emerse	pag 16
Capitolo 3 I settori della difesa civica	pag 20
- questioni in materia previdenziale	pag 20
- questioni in materia di urbanistica	pag 25
- questioni in materia di espropri	pag 28
- questioni in materia di edilizia abitativa agevolata	pag 32
- questioni in materia di sanità	pag 33
- questioni in materia di inquinamento	pag 37
- questioni in materia di tributi	pag 37
- questioni in materia di contributi pubblici	pag 38
- questioni in materia agraria	pag 39

TITOLO II Garante dei minori

Capitolo 1 Introduzione	pag 43
Capitolo 2 Attività di segnalazione e informazione	pag 45
Capitolo 3 Realizzazione di nuovi progetti	pag 49
Capitolo 4 Collaborazione con altri enti	pag 54
Capitolo 5 Attività di promozione e sensibilizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	pag 54

TITOLO III Rapporti istituzionali

Gli interlocutori del Difensore Civico e Garante	pag 57
- Comuni e comunità di valle	pag 57
- Consiglio provinciale	pag 58
- Coordinamento dei difensori civici regionali e delle Province autonome	pag 60
- Rete europea dei difensori civici	pag 61
- Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	pag 61

APPENDICE

Dati relativi ai fascicoli aperti nel 2014

Dati relativi ai fascicoli definiti nel 2014

Normativa di settore

Elenco dei comuni e delle comunità di valle convenzionate

Elenco dei difensori civici delle regioni e delle Province autonome

Elenco dei garanti dei minori delle regioni e delle Province autonome

TITOLO I

DIFENSORE CIVICO

CAPITOLO 1

Osservazioni generali

Uno sguardo d'insieme

L'anno 2014 è stato sicuramente un anno impegnativo per l'Ufficio sotto diversi profili, sopra tutti quello organizzativo.

Il *turn over* nell'Ufficio, sia per la nomina del nuovo Difensore Civico sia per il comando del Direttore, sia soprattutto per l'assenza di un funzionario in organico, ha reso necessario un sforzo maggiore da parte di tutti coloro che formano questo Ufficio nello svolgimento del lavoro quotidiano.

L'attività istituzionale in ogni caso è rimasta sostanzialmente invariata nei valori sia nei flussi di entrata che nella gestione dei fascicoli, dimostrando una continuità con i dati degli altri anni.

Scorrendo velocemente i dati statistici dell'attività del 2014, non si rilevano significative modificazioni.

Innanzitutto i cittadini apprezzano sempre la possibilità di esporre a voce, in un incontro personale, le problematiche che li riguardano, per cui la scelta maggioritaria di approccio a tale istituzione rimane quella dell'appuntamento fissato per telefono, come si vede nel prospetto sotto riportato.

Allo stesso modo risulta confermato il ricorso sempre più frequente alla modalità di spedizione di richieste scritte nella forma della e-mail piuttosto che mediante posta ordinaria.

TIPO	NUMERO
PER APPUNTAMENTO	721
PER VIA TELEFONICA	11
PER POSTA ORDINARIA O FAX	37
PER POSTA ELETTRONICA	99
PER ATTIVAZIONE D'UFFICIO	13
TOTALE	881

Rimangono invece ancora basse le raccolte di richieste presso le comunità di valle, salvo due o tre sedi tradizionalmente frequentate.

E' questa una modalità di approccio che va incontro al cittadino e che probabilmente non è ancora adeguatamente conosciuta. Ci si augura che la sollecitazione a stipulare la convenzione con il Difensore civico, effettuata anche verso le comunità di valle, possa rendere i cittadini edotti di questo servizio a "chilometro zero" e rappresenti l'occasione per illustrare e pubblicizzare le funzione.

COMUNITA'	FASCICOLI PER SEDE DI RACCOLTA	%
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	35	4
COMUNITA' VALLAGARINA	54	6
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	24	3
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	5	1
COMUNITA' GENERAL DE FASCIA	7	1
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	29	3

COMUNITA'	FASCICOLI PER SEDE DI RACCOLTA	%
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	10	1
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	2	0
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	17	2
COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	2	0
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	9	1
TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE	678	77
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	1	0
COMUNITA' DEL PRIMIERO	8	1
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	0	0
MAGNIFICA COMUNITA' ALTIPIANI Cimbri	0	0
TOTALE	881	100

In ordine ai numeri e alla tipologia delle richieste, va rilevata anche qui una trattazione in linea con gli anni precedenti, con scostamenti leggermente negativi, ma poco significativi per due ragioni. Da un lato si è mutato parzialmente il metodo di classificazione delle richieste e le griglie delle statistiche per migliorare la gestione organizzativa e quindi i dati non sono esattamente confrontabili. Dall'altro è venuta meno la delega alle attività di assistenza alle carceri, effettuata *ad personam* alla precedente Direttrice. Infine è calato il numero di segnalazioni improprie al Garante dei minori grazie ormai al consolidarsi della conoscenza delle competenze di tale recente funzione.

Il numero di fascicoli aperti nel 2014 è stato quindi pari ad 881 ed il numero dei fascicoli chiusi è stato superiore agli arrivi ovvero pari a 990, a comprova dell'impegno di tutti.

La tipologia delle richieste ha rispecchiato le consuete aree. Si attestano maggioritarie le richieste di intervento nel settore dell'ordinamento e nelle materie urbanistiche. In quest'ultima area va precisato tuttavia che sono calate le richieste sulle opere pubbliche dei comuni, forse perché sono calate statisticamente proprio in termini di numeri le opere compiute dai comuni, mentre sono aumentate quelle relative all'edilizia abitativa, segno della sofferenza economica nota a tutti.

Rimangono sostanzialmente eguali le richieste negli altri settori. Per il settore dei minori si rinvia al titolo dedicato a tale funzione.

Ciò che forse è cambiato è la tipologia di attesa dei cittadini da parte delle istituzioni pubbliche. In questo anno i nostri cittadini non solo hanno sollevato problematiche di accesso, di trasparenza, di patologie in alcuni procedimenti, ma hanno, in diversi modi, sollevato la necessità di maggior aiuto per difficoltà economiche e in questo, pur non essendo direttamente competenti, ci siamo prodigati per facilitare l'individuazione dei percorsi istituzionali previsti. Anche l'approccio dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche è mutato in molti casi: da indignazione di fronte ad asserite ingiustizie, assegnazione, quasi a comprovare che il confronto con le istituzioni è difficile perché troppo sbilanciato.

In realtà sia i tempi di risposta che la percentuale di esiti positivi, nei casi di intervento, rimangono sempre buoni dal punto di vista statistico.

Ormai è noto che l'arma principale del Difensore civico è la *moral suasion*, ovvero il potere di persuasione e mediazione, uno strumento di approccio non coercitivo né tanto meno sostitutivo.

Nonostante i limiti di tali poteri, l'Ufficio del Difensore civico ha ottenuto buoni risultati in coerenza con il passato, segno che l'autorevolezza della funzione ricoperta dal Difensore civico supera la carenza di autorità della stessa.

E' noto che il compito del Difensore civico è quello di intervenire a supporto di richieste del cittadino, rimaste inevase o rigettate per le più disparate ragioni. Come già spiegato nella relazione precedente relativo all'anno 2013, una buona parte dell'attività del Difensore è finalizzata ad aiutare i cittadini ad

inquadrare la problematicità nel corretto quadro normativo e quindi a fornire informazioni su settori e materie spesso tecniche del diritto amministrativo.

Tale tipologia di lavoro è stata sicuramente impegnativa ed ha richiesto un notevole sforzo a livello di impegno professionale e di approfondimento, anche se ha avuto l'indubbio vantaggio di fare chiarezza su argomenti, spesso ostici al cittadino comune, con una terzietà riconosciuta per l'assenza di interessi da parte del Difensore civico. Inoltre ha impedito di causare ulteriori disaffezioni o di alimentare false speranze qualora la situazione, sfavorevole al cittadino, fosse comunque legittima.

In tale contesto va quindi compreso il prospetto che segue, riportante la percentuale degli esiti.

Da un lato infatti si evidenzia come buona parte dell'attività è stata di carattere informativo, quindi neutra rispetto a qualsiasi esito, considerato raggiunto con la sola attività informativa.

Dall'altro si evidenzia che l'esito è stato sostanzialmente positivo nella maggior parte dei casi in cui il problema sollevato è stato ritenuto idoneo per un intervento.

ESITO DEI FASCICOLI DEFINITI NEL 2014				
	SCRITTO/VERBALE		INFO UFFICIO	
INFORMAZIONI	318	68 %	520	99 %
FAVOREVOLI	136	29 %	4	1 %
NEGATIVE	8	2 %	0	0 %
MANCATA RISPOSTA	4	1 %	0	0 %
TOTALE FASCICOLI	466	100 %	524	100 %

Sicuramente va segnalato però che tale efficacia di intervento non va interpretato come segno sicuro di buon funzionamento della pubblica amministrazione, perché la presenza di una massiccia azione informativa dice esattamente il contrario e cioè che la mancanza di chiarezza ha disorientato i cittadini, impedendo loro, spesso, di raggiungere il risultato sperato, come si approfondisce nel seguito della relazione.

In ordine infine ai tempi di risposta, qualunque essa sia stata, va rilevato che i dati sono rimasti sostanzialmente invariati. Circa il 40% degli enti destinatari di interventi risponde entro un mese; il 25% entro due - tre mesi; meno del 10% risponde oltre i tre mesi. I casi di assenza completa di risposta, nonostante diversi solleciti, ammontano a circa dieci e riguardano, fra l'altro, mancate risposte di enti coinvolti per aspetti secondari della vicenda.

Quindi va rilevato che, prescindendo dalla qualità della risposta, su cui ci si soffermerà nel capitolo successivo, i soggetti coinvolti rispondono praticamente sempre, senza distinzione, nel ritardo, fra enti convenzionati e non.

In ogni caso va rilevato che comunque esistono ancora procedimenti aperti in attesa di risposta per i quali, come scelta nuova di Ufficio, si è evitata una chiusura con esito negativo e si sono adottati nuovi approcci per comprendere i motivi del ritardo e ottenere il superamento del problema al fine di giungere comunque a comprendere la posizione dell'ente interessato.

Un problema invece singolare sui tempi di risposta riguarda l'INPS di Trento. L'istituto previdenziale purtroppo non ha evaso la maggior parte delle richieste e le risposte, laddove pervenute, sono giunte dopo parecchi mesi. Il problema è stato affrontato nella primavera scorso con la costituzione di nuove modalità di comunicazione. Tuttavia ora, a distanza di un anno, va constatato che il problema persiste e cercheremo di adottare ulteriori modalità più incisive per superare anche questo ostacolo.

TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO SCRITTO	%	NUM
FINO A 15 GIORNI	36,8	152
1 MESE	18,8	77
2 MESI	23	94
3 MESI	9,4	38
PIÙ DI 3 MESI	11,4	46
MANCATA RISPOSTA	0,6	10
TOTALE	100	417

Capitolo 2

Criticità generali emerse

La redazione della relazione annuale è un'occasione speciale per poter evidenziare agli enti istituzionali le criticità emerse dall'esame dei singoli casi inerenti l'azione amministrativa e sottolineare aspetti problematici che riguardano non solo l'applicazione di norme esistenti, ma investono problematicità alla fonte, cioè le stesse norme.

Riservando una sezione speciale alle questioni spinose settoriali, si coglie qui l'occasione per alcune considerazioni generali, trasversali, che si sono evidenziate in momenti critici, comuni ad ampie aree della difesa civica, sperando che possano essere utile spunto per un miglioramento dei servizi pubblici.

Chiarezza

Come accennato nel primo capitolo, anche quest'anno è risultata importante l'attività di informazione svolta dall'Ufficio del Difensore Civico. La maggior parte dei cittadini, che chiede aiuto, ha come prima necessità quella di capire il contenuto delle norme vigenti o di un documento ricevuto.

Vengono presentate lettere di risposta, in cui viene compreso solo l'esito negativo perché le motivazioni indicate risultano per lo più incomprensibili. La richiesta che perviene quindi al Difensore civico è quella di "tradurre" quanto scritto, quando non quella di addurre le motivazioni giuridiche integrative dei documenti amministrativi incompleti.

Questo è un problema evidente: la mancaanza di chiarezza rende sempre più critico l'approccio del cittadino alle istituzioni pubbliche ed incrementa, in caso di rigetto di una richiesta, magari corretta, il dubbio di essere stati oggetto di un'ingiustizia.

Già da anni viene ricordato che la presenza di una forte burocratizzazione rende lungo e difficile ogni procedimento per il cittadino, ma se poi quanto richiesto non è nemmeno di chiara comprensione, allora il compito diventa impossibile.

Piange il cuore ricevere cittadini e spiegare loro i passaggi dove è stato fatto un errore che rende impossibile ogni nostro intervento. E sono errori che nascono da una incapacità di interpretare i dati e le informazioni richieste, talvolta aggravate da una informazione orale erronea, fornita dagli operatori posti agli sportelli. La maggior parte dei cittadini, che si rivolgono a noi, non può permettersi di rivolgersi a tecnici specializzati in ogni materia per farsi aiutare nell'interpretazione e nella compilazione di documenti!

Come ricordato in più occasioni anche dai giudici amministrativi, gli atti amministrativi debbono essere chiari e puntuali e, in caso di oscurità o non chiarezza, devono essere interpretate nel modo meno restrittivo.

Ciò vale in molti settori: dai bandi per i contributi, alle regole per il pagamento di tributi; dai criteri di accesso a prestazioni di sostegno al reddito o a lavori socialmente utili, ad altri.

D'altro canto spiace dover intervenire per spiegare il contenuto di alcune risposte negative o, ancor peggio, scrivere all'ente per aver contezza della motivazione, apparentemente completa, ma in realtà generica o poco chiara. L'obbligo dell'amministrazione pubblica sulla chiarezza e sulla trasparenza dell'azione amministrativa si deve riverberare su tutto l'iter procedimentale.

La pubblica amministrazione non può inoltre limitarsi ad affermazioni o negazioni o a proporre deduzioni dal contenuto generico, dovendo piuttosto prendere posizione in modo netto, preciso e circostanziato sulle doglianze del privato. Quando ciò non accade, si è costretti a scrivere più volte per ottenere la risposta proprio sul punto critico, già sollevato in prima istanza. Tale indugio, nel fornire una risposta chiara e immediata, aumenta la distanza fra cittadino e pubblica amministrazione. Ne è conferma il fatto che proprio nei casi più problematici la prima risposta non è quasi mai esauriente e si deve intervenire con un sollecito ad integrazione, sperando che la carenza di risposta reale non

persista, altrimenti il cittadino ha come ultima *chance* il ricorso alle vie giudiziali, *chance* che lo stesso interessato, per ovvie ragioni, spesso economiche, difficilmente avrà la possibilità di far valere.

Difficoltà di accesso

La tecnologia sta facendo in questi ultimi anni passi da gigante, soprattutto nel nostro Trentino, e spesso è un mezzo utile per semplificare. Tuttavia tale evoluzione tecnologia non è da tutti conosciuta ed utilizzata e diventa quindi un ostacolo all'accesso ad informazioni o prestazioni laddove viene prevista quale unico canale di comunicazione.

E' innegabile che non è possibile arrestare il processo evolutivo in atto, ma le pubbliche amministrazioni devono considerare che la popolazione italiana, fra cui quella trentina, non è fra le più giovani e quindi l'assenza di modalità alternative a quelle tecnologiche, magari possibili solo a determinate categorie di persone, rappresenta di fatto una negazione dei diritti.

Come possono gli anziani gestire autonomamente la loro vita laddove sia previsto che debbano avere un PIN, scaricabile da internet, per dati e prestazioni? Possibile che non si comprenda che questa inadeguatezza aumenta l'isolamento perché richiede il necessario ricorso a terzi, professionisti o persone familiari, creando un legame di dipendenza, che non trova giustificazione?

D'altra parte l'imposizione di canali unici telematici può anche essere vista come una forma di barriera difensiva, che impedisce di comunicare e apprendere il contenuto dell'azione amministrativa. Quando mai si riesce a formalizzare per iscritto un quesito complesso o magari chiarire aspetti che in realtà emergono solo nel corso di un dialogo?

Pertanto va considerato che nei campi di azione non professionali il cittadino deve essere posto nelle condizioni reali di esercitare il diritto di accesso e di interlocuzione, in relazione alle proprie capacità e conoscenze.

Conclusioni

I numerosi interventi effettuati dimostrano che oggi è più che mai avvertita l'esigenza di una composizione stragiudiziale delle contese tra cittadini e pubblica amministrazione e a tali esigenze può sicuramente presidiare e dare concrete risposte il Difensore civico. Da un lato il suo precipuo compito è quello di evidenziare le carenze amministrative e dall'altro la sua attività istituzionale è preordinata essenzialmente alla formazione di una cultura della conciliazione, finalizzata soprattutto a favorire la rimozione delle cause del disagio.

CAPITOLO 3

I settori della difesa civica

La pubblicazione della relazione rappresenta un momento privilegiato anche per evidenziare alcune problematiche che sembrano di particolare rilievo, per la cui soluzione si appalesano necessarie soluzioni di vario ordine, che spesso esulano dalla competenza di questo Ufficio e richiedono l'intervento delle istituzioni, quali modifiche sul piano legislativo, un diverso e più corretto orientamento interpretativo nell'applicazione delle norme o lo sviluppo di politiche che favoriscano il superamento delle criticità rilevate dai cittadini.

QUESTIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Di particolare rilievo è il recupero dei crediti da parte dell'INPS e la difficoltosa, se non impossibile, comunicazione con l'Ente previdenziale. Si sono avute, anche quest'anno, una serie di segnalazioni da parte di pensionati, alcuni con redditi pensionistici minimi, che hanno chiesto all'Ufficio un intervento in conseguenza di iniziative adottate dall'Ente previdenziale relativamente a recuperi pensionistici su rate pregresse, ritenute pagate in eccedenza. Più nello specifico, a distanza di anni dalle relative erogazioni, l'INPS ha trasmesso ai pensionati, o addirittura agli eredi di questi, apposita richiesta con cui ha comunicato l'avvio della procedura per il recupero di somme pagate in eccesso. Con il risultato che, per il lungo lasso di tempo trascorso, il malcapitato cittadino non è più stato in grado di individuarne la relativa causale. La procedura appare giuridicamente non contestabile, essendo adottata in osservanza di specifiche disposizioni di legge, ma non per questo i pesanti ritardi che accumula sistematicamente l'INPS possono passare inosservati. I funzionari dell'Ufficio hanno dovuto affrontare il non facile compito di spiegare ai disperati pensionati, gran parte dei quali gode di trattamenti previdenziali al limite della sopravvivenza, che il Difensore dei cittadini non può fare nulla per tali situazioni, perfettamente in linea con le norme vigenti. Ciononostante, non dobbiamo

dimenticare che, in forza dei principi del buon andamento della buona amministrazione, gli enti pubblici sono oggi chiamati sempre più a programmare la propria attività ed a rivolgere la propria azione verso obiettivi generali, modellando le scelte e gli indirizzi intorno ai principi della partecipazione. In questa sede, non ci si può comunque esimere dal sollevare un problema di grave inefficienza degli apparati burocratici dell'INPS che, in assenza di contabilità preventive, di accertamenti *ex ante* e dei dovuti controlli circa la debenza delle somme erogate ad integrazione di trattamenti pensionistici al minimo, dapprima corrisponde i relativi importi e successivamente, sulla base di accertamenti postumi, procede al recupero nei confronti di persone che, si ripete, non sono in grado di restituire denaro, già utilizzato per primarie necessità di vita. E' doveroso ribadire che si tratta di pretese restitutorie ingenti, soprattutto se rapportate all'esiguità dei trattamenti pensionistici su cui le stesse incidono pesantemente.

Ulteriore problematica riguarda le modalità di presentazione dei ricorsi all'INPS. Con riferimento a questo tema, alcuni pensionati hanno evidenziato all'Ufficio come l'informatizzazione della pubblica amministrazione rischi, in taluni casi, di tramutarsi in un peso per il cittadino, anziché in una facilitazione e, quindi in un accresciuto disagio. L'INPS, infatti, notifica ai cittadini la comunicazione che, in caso d'impugnativa del provvedimento, un eventuale ricorso in via amministrativa andrà presentato esclusivamente *on line*, attraverso il portale dell'Istituto o, in alternativa, tramite i patronati e gli intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. L'imposizione di tale regola di ricorso suscita qualche legittima perplessità, stante la scontata considerazione che è la pubblica amministrazione a porsi al servizio del cittadino, non viceversa, e che dunque il mezzo telematico dovrebbe rappresentare una modalità facilitante la comunicazione e non un aggravio procedurale per il cittadino. A ciò si aggiunge l'altrettanto immediata osservazione che gli utenti di un istituto previdenziale si identificano, per lo più, con persone di età non più giovane, persone inesperte di tecniche informatiche, e quindi poste necessariamente in condizione di farsi assistere da terzi, con evidente ulteriore disagio. Di fronte a tali osservazioni, l'INPS ha fatto notare che

per la produzione di un ricorso *on line* non è necessario dotarsi di un computer, essendo possibile avvalersi dell'ausilio di patronati o di altri intermediari, ma ciò non risolve la problematicità evidenziata. Dal che pare legittimo dedurre che l'esclusione del tradizionale canale comunicativo, rappresentato dalla produzione in forma cartacea di un atto o di un ricorso, possa suscitare non poche perplessità. Tanto più in un ambito, qual è quello INPS, in cui la stessa comunicazione in via telefonica diventa problematica: i contatti telefonici con l'INPS sono davvero difficili se non impossibili!

Un'ulteriore criticità si conferma invece nel contenuto di alcune motivazioni, assolutamente non trasparenti, perché francamente incomprensibili, nei confronti dei quali l'Ufficio non può che esprimere il proprio giudizio di censura, in quanto l'incapacità dell'Ente creditore di fondare e giustificare nel merito la propria pretesa si scontra con le elementari esigenze di civiltà giuridica. Al riguardo, si cita il caso di un cittadino trentino, peraltro con molti contributi di lavoro maturati all'estero, che si è visto recapitare una raccomandata con la quale l'INPS gli chiedeva la restituzione di oltre 34.000,00 € per un periodo di quattordici anni, erogati indebitamente sulla sua pensione. Dopo vari interventi dell'Ufficio del Difensore civico, l'INPS ha emesso un provvedimento con cui comunicava che la pratica è stata definita e che detto importo risultava non dovuto, senza tuttavia fornire motivazione di sorta.

A tutto ciò, si aggiunge la sopra citata difficoltà di comunicazione con gli Uffici previdenziali, sia nei normali rapporti che dovrebbero caratterizzare un ente di fondamentale riferimento per i cittadini pensionati, sia per i rapporti di natura para-contenziosa, ossia per i ricorsi che, in virtù di nuove norme introdotte per una finalità apparentemente semplificativa, vanno ora presentati esclusivamente *on line*. L'ovvia considerazione, già espressa nella precedente relazione e che non ci si può esimere dal riproporre, è che dalla quotidianità dei rapporti relazionali emerge una inconcepibile inversione dei ruoli: il cittadino è al servizio della pubblica amministrazione, anziché il contrario. A fronte della situazione rappresentata, va evidenziato il costante sforzo dello scrivente Ufficio nel tentare di rendere effettiva e concreta la difesa civica nei riguardi dell'INPS, senza peraltro pervenire ad alcun significativo esito positivo, data la difficoltà di

ottenere riscontri. È qui doveroso esprimere apprezzamento per la personale disponibilità di una funzionaria dell'INPS, grazie alla quale, per un limitato periodo (circa tre mesi), i contatti hanno raggiunto un livello soddisfacente, al punto che si sono potute risolvere o chiarire alcune delicate problematiche per le vie brevi (e-mail o telefono). Fra queste merita evidenziare quella di due giovani, figli ed unici eredi legittimi, titolari di pensione indiretta per l'inabilità della propria madre, che lamentavano di aver percepito l'ultima rata fino ad una certa data e che poi nulla era stato loro più corrisposto. Per le vie brevi, appunto, e quindi con un innegabile vantaggio, si è potuto appurare che la mancata corresponsione era dovuta al non invio da parte degli interessati - entrambi studenti - della documentazione attestante l'iscrizione al corrente anno accademico; documentazione che, prontamente inviata, ha consentito la corresponsione della pensione spettante.

Ora, il non poter contattare un referente fisico dell'INPS non solo rende impossibile esercitare azioni incisive, ma è motivo che provoca infiniti contenziosi e ricorsi, con tutti gli oneri del caso, per questioni che potrebbero essere risolte con una spiegazione verbale, consentendo una verifica immediata di eventuali errori.

Degna di nota è anche la segnalazione di una cittadina, alla quale era stata notificata la richiesta di restituzione di un importo per somme indebitamente percepite, richiesta già notificata nel 2011 e allora accertata dall'INPS, tramite Patronato, come erronea. Successivamente, nel tardo 2013, veniva notificata nuovamente, da parte del medesimo Istituto INPS, un'altra richiesta di recupero analoga alla precedente, sia per quanto concerneva la somma, sia per il periodo di riferimento. L'Ufficio, stante l'evolversi dei fatti, ha ritenuto doveroso, intervenire rievocando la vicenda pregressa e l'esito della stessa, senza tuttavia ottenere alcuna risposta, nonostante la redazione di formali, reiterati solleciti. Appare quindi evidente la mancanza di un metodo di gestione adeguata, oltre al mancato, dovuto rispetto per gli utenti pensionati e anche per le istituzioni.

Particolare evidenza merita infine un ulteriore caso in cui una cittadina segnala che un istituto di credito (Cassa rurale di Trento), presso cui viene

accreditata la sua pensione, prevede un sistema di automatica restituzione di somme che l'INPS ritenga di avere indebitamente versato alla pensionata medesima. A seguito di puntuale intervento per avere necessarie delucidazioni, coinvolgendo anche la stessa Cassa rurale, l'Ufficio ha potuto riscontrare che, per effetto di una astrusa clausola, la Cassa rurale è legittimata ad attuare un vero e proprio prelievo forzoso a favore dell'INPS sul conto dell'istante, anche laddove il prelievo stesso fosse erroneo, il che configura una vera e propria vessazione. L'Ufficio è intervenuto sul tema in ben quattro occasioni, a far data dal 27/11/2014, e l'INPS non ha mai fornito risposta, lasciando che fosse la Cassa rurale a indicare le presunte ragioni del caso. Alle fragilissime deduzioni sostenute dalla Cassa rurale, l'Ufficio ha obiettato che detta clausola è priva di qualsiasi fondamento giuridico, con l'aggravante che un rapporto fra Cassa rurale ed INPS non può assolutamente dar luogo a clausole vessatorie per i pensionati INPS, quali soggetti terzi. Al riguardo, va precisato che il pensionato vanta un indubbio diritto soggettivo, su cui nessuno può interferire ponendo limitazioni o condizioni non previste dalla legge.

In ultima analisi, l'INPS, facendosi forte di una clausola contrattuale *extra ordinem* di cui non sa giustificare il fondamento, inibisce di fatto qualsiasi forma di procedimentalizzazione del recupero.

È di tutta evidenza che ciò si rende possibile perché l'INPS, in carenza di *ius positivum* agisce usando la «leva del comando», ovvero la «leva del potere contrattuale» di cui dispone nei riguardi degli istituti creditizi. Di più, il fatto che l'INPS sulla *vexata quaestio* si sia dimostrato sordo ai richiami dell'Ufficio e che abbia tentato di giustificarsi indirettamente, rimandando per fatti concludenti (e cioè non prendendo direttamente posizione) alle risposte della Cassa rurale, fa pensare ad un disegno consapevole in quanto le indicazioni elusive fornite non contengono deduzioni ed argomentazioni reali, ma fittizie, al quesito posto.

Infatti, sono decorsi oltre sette mesi dal primo intervento e, ad oggi, l'INPS non ha comunicato lo speciale *ius coercendi* che legittima prelievi forzosi sul conto corrente del pensionato cui, presuntivamente, siano state versate somme indebite.

QUESTIONI IN MATERIA URBANISTICA

I vari interventi dell'Ufficio sono per lo più connessi alle condizioni di rilascio dei titoli edilizi ed alla contestazione di presunti abusi edilizi.

In genere, i cittadini non sono disposti ad accettare gli effetti degli atti di sanatoria rilasciati dai comuni a norma della legislazione urbanistica provinciale (artt. 128 e 129 L. P. 4 marzo 2008, n. 1) che consentono, ove non vi sia contrasto con rilevanti interessi urbanistici o difformità con gli strumenti urbanistici in vigore, la permanenza di opere realizzate abusivamente dietro il pagamento di una sanzione. Per la stragrande maggioranza, è inaccettabile la cultura della sanatoria soprattutto perché, contestualmente ai profili di rilievo urbanistico, rispetto ai quali l'amministrazione interviene secondo la procedura richiamata, esistono frequentemente correlati profili di rilievo civilistico, che non sono in alcun modo considerati, obbligando così i cittadini, per far salvi aspetti civilistici, ad attivare impegnativi strumenti contenziosi di tutela. I cittadini hanno in sostanza la percezione che nei casi in cui opera la sanatoria il comune venga meno al proprio ruolo di garante del buon governo del territorio e, sostanzialmente, rinunci ad assicurare un equilibrato rapporto tra le diverse istanze proprietarie all'interno di un complessivo quadro di legalità e correttezza. I cittadini, insomma, si aspettano dal comune una più ampia ed efficace tutela, nell'ambito della quale interessi pubblici e privati trovino una ragionevole composizione, onde evitare che i singoli possano agevolmente travalicare i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio del diritto di proprietà.

Non sembra che l'Ufficio abbia spazi di intervento sulla vicenda se non quello di raccomandare vivamente ai comuni la maggior trasparenza e scrupolosità giuridica possibile nell'applicare le norme sulla sanatoria, onde rassicurare adeguatamente i cittadini «vittime» dell'abuso commesso, non solo della legittimità dell'azione sanante ma anche dell'attenzione prestata dall'amministrazione comunale alla necessità di contemperare interessi confliggenti.

A questo proposito, *incidenter tantum*, va ricordato che in materia edilizia esiste il preciso dovere del comune di provvedere sulle richieste dei cittadini che richiedano l'eliminazione di abusi edilizi o comunque il rispetto della

normativa in materia edilizia. Secondo il vigente ordinamento giuridico, l'intervento repressivo degli illeciti edilizi costituisce un vero e proprio dovere per le autorità comunali (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014 n. 4810). Sono frequenti i casi rilevati dall'Ufficio in cui le amministrazioni comunali omettono di intervenire, così come i casi in cui omettono i controlli e, se sono costrette a farlo, comunque non intervengono, costringendo i privati ad agire sul piano del contenzioso civile per la tutela dei propri fondati diritti, con un evidente aggravio di costi economici e di costi sociali (gli effetti dannosi della crescente litigiosità sono destinati a ricadere sull'intera comunità).

In relazione a ciò, sarebbe auspicabile che le amministrazioni comunali esercitassero con maggior cura e costante imparzialità, un'attenta vigilanza sulle attività edificatorie e, a fronte di documentate violazioni delle norme sulle distanze, assicurassero puntuali e tempestivi interventi repressivi. Occorre agire senza ritardo, prima che vengano iniziati i lavori di esecuzione dell'edificio, onde evitare costi inutili anche in capo al costruttore, consentendogli di regolarizzare agevolmente le opere. Attendere la conclusione dei lavori per intervenire significa rimettere alla pronuncia del giudice civile l'eliminazione della violazione riscontrata; è appena il caso di ricordare come il giudizio possa concludersi con un ordine di demolizione della costruzione o di parti di essa, attività questa spesso necessaria per garantire l'arretramento dovuto.

Un rilevante caso reso noto all'ufficio, relativamente ai parcheggi di pertinenza degli esercizi commerciali, concerne una espressa riserva di un numero di posti macchina prescritto da un comune al momento del rilascio della concessione ad edificare e delle successive varianti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 59 della LP 1/2008, che fissa *standards* minimi obbligatori di posteggi in relazione alla destinazione d'uso ed alla metratura delle superfici cui gli stessi sono connessi.

Difformemente dalla prescrizione espressa, i posti macchina non risultavano liberamente utilizzabili da parte di coloro che svolgono ivi le attività commerciali, in quanto il legale rappresentante della società costruttrice, o chi per lui, avrebbe installato alcuni limitatori di parcheggio: c.d. dissuasori di sosta,

cartelli indicanti il divieto di sosta nei posti auto di sua proprietà, alcuni dei quali, addirittura, sarebbero stati venduti a terzi senza alcun vincolo.

Quanto evidenziato rappresentava un'evidente violazione della prescrizione comunale, disposta al momento del rilascio della concessione, con una conseguente, altrettanto evidente, limitazione della possibilità di fruizione dei posti macchina vincolati da parte dei clienti degli esercizi commerciali.

Il tutto con un inevitabile danno in capo agli esercenti, dal momento che la mancanza di un parcheggio fruibile e vincolato alle attività commerciali, ovviamente a pagamento, disincentiva i potenziali, possibili acquirenti.

Il Comune competente, solo a seguito di una diffida formulata, ai sensi dell'art. 140 della Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, che espressamente prevede che se gli organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui sono obbligati dalla citata legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve termine di adempimento, scaduto il quale la stessa nomina un commissario *ad hoc* per l'adozione dei necessari provvedimenti, ha emesso ingiunzione di rimessa in pristino per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione ad edificare, ingiunzione con la quale i proprietari dei parcheggi di pertinenza degli esercizi commerciali dovevano provvedere, entro il termine indicato nell'ingiunzione medesima, alla rimozione dei dissuasori e delle catenelle installate presso i parcheggi.

Nell'ambito delle scelte urbanistiche, un problema scottante è infine quello della sistematica e talvolta ingiustificata reiterazione di vincoli urbanistici a carico della proprietà privata, vincoli rispetto ai quali la prima difficoltà che si presenta è sempre quella di riuscire ad enucleare la natura del vincolo stesso, riuscire cioè a comprendere se si tratti di un vincolo di carattere generale, meramente conformativo ed espressione del correlativo potere della pubblica amministrazione, oppure se, piuttosto, si tratti di un vincolo sostanzialmente espropriativo. In questa seconda ipotesi, il problema che spesso si deve affrontare è quello della mancanza di risposte da parte delle amministrazioni comunali, le quali, a norma di legge, oltre che in virtù di consolidata ed abbondante giurisprudenza, dovrebbero congruamente indennizzare la imposizione prolungata di vincoli di natura eminentemente ablatoria.

QUESTIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

Una problematica che si ritiene di particolare rilievo per il legislatore provinciale e per la cui soluzione sarebbe necessario o intervenire sul piano legislativo, o sostenere un orientamento interpretativo della norma esistente che favorisca il superamento delle criticità rilevate dai cittadini, allineandosi a quanto espresso dal Tribunale amministrativo regionale in più occasioni, riguarda l'art.31 della legge provinciale sugli espropri del 19 febbraio 1993, n. 6.

Tale norma disciplina lo speciale procedimento della "regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze" che, attraverso un procedimento semplificato nelle regole e nei tempi rispetto all'altrimenti articolato procedimento espropriativo ordinario, permette di sanare, *rectius* di "regolarizzare", anche nelle risultanze tavolari, situazioni ormai consolidate, di fatto per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale, senza interferire con la disciplina civilistica sui modi di acquisto della proprietà.

La disposizione in esame è infatti inserita nella legge provinciale sugli espropri, dal cui *iter* si differenzia sia per l'espressa esclusione delle sole garanzie procedurali proprie e peculiari dell'istituto espropriativo ordinario, sia per la mancata previsione del pagamento di una qualsiasi indennità ("a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità" recita l'ultima parte del comma 1).

Ne consegue che l'esclusione della corresponsione di un indennizzo è giustificata dal solo fatto che, ai sensi del comma 3, dello stesso art. 31, i diritti (non di proprietà) ma di indennità di espropriazione e al risarcimento del danno si sono, *medio tempore*, prescritti. In caso contrario, infatti, la norma fa salvi i diritti riconosciuti dall'Autorità giudiziaria, salvaguardando quindi il diritto dominicale e le azioni di difesa non ancora prescritte. In definitiva con detta "speciale procedura "atipica" di espropriazione (o di asservimento) di beni immobili privati sui quali devono insistere "opere pubbliche ovvero opere private di pubblico interesse", con cui l'Amministrazione acquisisce anche tavolarmente il diritto di proprietà (o di servitù) di aree di cui ha già il possesso, si è inteso "apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo e ininterrotto".

Conseguentemente, tale particolare istituto, “risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, deve essere applicato in maniera rigorosa” e non può quindi “trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati , per le quali debbono trovare applicazione le procedure espropriative ordinarie” (sentenza TRGA n. 341 del 21/11/2012).

L'Amministrazione comunale, prima di emettere il provvedimento di richiesta della procedura di regolarizzazione tavolare, ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 6/93, deve accertare attraverso una adeguata istruttoria se effettivamente sussistano i requisiti per poter qualificare “un'area” gravata da servitù e quindi destinata ad uso pubblico. Quindi, l'asserita esistenza di un uso pubblico non può essere meramente affermata, ma esige di essere dimostrata tramite la prova, oltreché dell'intrinseca idoneità del bene, dell'uso continuo e pubblico ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse (C.d.S., Sez. IV, 15.6.2012, n. 3531).

Segnatamente, la costituzione su di una strada privata di una servitù di uso pubblico può avvenire, alternativamente, a mezzo della cosiddetta *dicatio ad patriam* - costituita dal comportamento del proprietario di un bene che mette spontaneamente ed in modo univoco il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l'effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico - ovvero attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all'usucapione (cfr. C.d.S., sez. V, 28.6.2011, n. 3868). Simmetricamente, la giurisprudenza civile ha puntualizzato che “affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichino di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione *sine titulo* dell'area da parte della pubblica amministrazione) ... né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta”, ma che è invece necessario, ai sensi dell'art. 824 c.c., che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (fra anche l'usucapione) idoneo a trasferire il dominio, “ovvero che su di essa sia stata costituita a favore dell'Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga

destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'Ente, all'uso pubblico, ossia per soddisfare le esigenze di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una Comunità territoriale" (cfr., Cass. Civ., sez. II, 7.4.2006, n. 8204; sez. I, 26.8.2002, n. 12540).

Orbene, nonostante i principi giurisprudenziali esposti, persistono forzature nell'applicazione dell'art. 31 della citata L. P. n. 6/93. Un cittadino ha segnalato che un comune ha avviato il procedimento "espropriativo" di regolarizzazione di vecchie pendenze tavolari, ex art. 3, in relazione all'area cortilizia antistante la casa di sua proprietà senza adeguatamente provare né l'avvenuto acquisto del tratto in questione, ritenuto oggetto di acquisizione per decorso del termine ventennale; né la sussistenza degli "indici di riferimento" individuati dalla giurisprudenza per integrare l'asservimento all'uso pubblico da tempo immemorabile da parte della collettività dei cittadini, fra i quali rileva l'uso continuo della strada da parte di un numero indeterminato di persone.

Anzi, nel caso di specie solo due anni prima il proprietario aveva depositato presso il Comune una comunicazione di manutenzione straordinaria, regolarmente timbrata e firmata dal tecnico comunale, che confermava verbalmente il nulla osta ai lavori. Solo a lavori ultimati al proprietario è pervenuta una nota con la quale il comune pretendeva di beneficiare non solo dei lavori eseguiti dal privato per la bonifica e il miglioramento del cortile, ma addirittura di diventarne proprietario per effetto di una norma di per sé eccezionale.

La difesa civica quindi ha sostenuto la non sufficienza degli elementi citati a fondare l'asserzione che l'area ritenuta oggetto di applicazione dell'art. 31 sia di fatto destinata all'uso pubblico, adducendo profili di violazione di legge e di difetto di istruttoria: in altri termini, l'amministrazione comunale, prima di emettere il provvedimento di richiesta della procedura di regolazione tavolare, avrebbe dovuto accertare attraverso una adeguata istruttoria - i cui contenuti ed esiti avrebbero dovuto essere riportati nella motivazione del provvedimento adottato - se effettivamente sussistessero tutti i requisiti per poter qualificare l'area in questione destinata ad uso pubblico. Istruttoria e motivazione che, nel caso di specie, sono invece del tutto mancate. Il comune, anche a seguito di

contestazioni sollevate dal cittadino proprietario tramite un legale di fiducia, ha comunicato all'Ufficio "di non procedere oltre e di ritenere chiusa la cosa."

Un altro caso di opposizione all'applicazione dell'art. 31 della L.P. n. 6/93, accolto da un comune, che ha concluso il procedimento mediante l'archiviazione dei relativi atti non ritenendo sussistere i necessari presupposti, è avvenuto a seguito della segnalazione di due comproprietarie notiziate dell'avvio della procedura di esproprio, ai sensi appunto dell'art. 31 cit., per l'acquisizione di una parte dell'andito della loro casa, confinante con la pubblica piazza, anche se attualmente, almeno una parte di quel medesimo andito è delimitata con apposita segnaletica (linea gialla) ed adibita a parcheggio e nei pressi è pure apposto un segnale indicante la proprietà privata.

Sul punto sarebbe corretto ricorrere all'applicazione dell'art. 31 con particolare riguardo (solo) all'asservimento all'uso pubblico da tempo immemorabile da parte della collettività dei cittadini e solo se effettivamente sia stata assente alcuna forma di legittima rivendicazione da parte del proprietario tavolarmente iscritto. Evitando, quindi, che il presupposto temporale di "uso pubblico da tempo immemorabile" del bene non venga invece maturato a seguito di reiterate e vane promesse da parte dell'amministrazione di rinviare il perfezionamento della cessione/acquisto del bene, espresse magari nei confronti di cittadini proprietari che hanno avuto un elevato senso civico e una fattiva partecipazione nei confronti dell'amministrazione, particolarmente fiduciosi delle istituzioni.

D'altra parte non si può sottacere che l'art. 31, disposizione speciale, è inserita nel titolo IV della L. P. n. 6/93 riportante "Disposizioni finali, transitorie e finanziarie" e quindi, per tale collocazione, oltre che per la "ratio" della norma medesima, si dovrebbe fondatamente presupporre che la sua applicazione dovesse essere temporanea ed applicata per le opere pubbliche ovvero per le opere private di interesse pubblico già esistenti, consolidatesi nel tempo a favore della collettività, con un decorso pacifico continuo ed ininterrotto. Quindi, trattandosi di una procedura "atipica" di espropriazione, che si risolve in un trasferimento coattivo senza indennizzo, la norma non dovrebbe trovare

utilizzazione in ipotesi per le quali debbono trovare, all'opposto, applicazione le procedure ordinarie.

QUESTIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Per quanto concerne l'attività dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, ITEA, le criticità più ricorrenti per gli assegnatari riguardano la difficile comprensione e verifica degli oneri condominiali contenuti nei consuntivi di spesa. ITEA procede, infatti, per il momento, con una rendicontazione relativa ad un arco temporale piuttosto singolare (diciotto mesi) e con un ritardo di anni. Così a dicembre 2014 è stato spedito il rendiconto del periodo 1° luglio 2011- 31 dicembre 2012. Inoltre la descrizione delle voci avviene a mezzo di una *legenda* specifica, non allegata, che a sua volta deve essere oggetto di spiegazione. Appare evidente a chiunque, quindi, che da una prima lettura nessun conduttore assegnatario è stato in grado di comprendere nell'interezza tutte le voci indicate e di verificarne la pertinenza, a distanza di anni. Chi si ricorda se il rifacimento di alcuni lavori sia stato eseguito o meno nella propria scala a distanza di quattro anni? E, purtroppo, qualche errore di imputazione è stato scoperto dopo l'intervento del Difensore civico e sarà oggetto di nuovo computo nel prossimo bilancio. Sul punto sarebbe opportuno effettuare, *pro futuro*, una *legenda* o un foglio accompagnatorio, maggiormente dettagliato, al fine di evitare interventi tesi solo a chiarire talvolta dati corretti, ma comunque inintelligibili.

Un'ulteriore criticità di tali rendiconti ha riguardato poi i proprietari privati di un'unità abitativa in immobili gestiti dall'ITEA. Come già sottolineato nella scorsa relazione, tali soggetti non sono equiparabili agli assegnatari di edilizia agevolata e giustamente questi reclamano la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi in adeguate assemblee condominiali. Trattasi di cittadini divenuti proprietari o per aver riscattato l'alloggio o per averlo acquistato sul libero mercato da precedenti assegnatari.

Tali richieste, formulate ripetute volte e in svariati modi, anche attraverso appositi incontri con funzionari dell'ITEA, hanno sempre ottenuto l'inaccettabile risposta che gli attuali proprietari sarebbero subentrati a pieno titolo nei diritti e

negli oneri sussistenti in capo ai precedenti proprietari, i quali avrebbero potuto acquisire e successivamente cedere l'immobile solo in virtù di un'espressa accettazione delle modalità di gestione della società, anche in deroga alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di condominio.

La menzione della deroga, peraltro senza alcun esplicito riferimento normativo, risulta priva di qualsiasi fondamento giuridico.

A riprova di tanto, basti dire che l'Istituto ITEA, prima dell'avvenuta cessione, era unico proprietario del condominio, ma ora non lo è più; quindi prima ITEA gestiva un patrimonio esclusivamente pubblico, ora si trova a gestire, in aggiunta e contestualmente, un patrimonio privato.

Da notare poi che nei vari atti di compravendita non sono riportati vincoli coercitivi che rasentino gli estremi di un'obbligazione *propter rem*. Perciò le eventuali clausole, qualora concordate con i precedenti proprietari, ex assegnatari ITEA, devono ritenersi cessate con gli stessi.

Nulla quindi rileva che i precedenti proprietari abbiano accettato clausole derivanti - qualora così fosse, ed è fondato presupporlo - dal prezzo agevolato di acquisto dell'immobile. Ammesso e non concesso che ciò sia avvenuto, in ogni caso, il vincolo viene meno qualora i precedenti assegnatari, divenuti successivamente proprietari, vendano l'alloggio poiché non si può di certo trasferire automaticamente (ci si chiede: in forza di quale principio?) il vincolo stesso a terzi, che hanno acquistato sul libero mercato, ovviamente a prezzo di mercato e non a prezzo calmierato.

Pertanto l'immobile, anche se è stato costruito come immobile di edilizia pubblica, una volta divenuto passibile di vendita sul mercato privato, libero, deve essere assoggettato alle norme previste per il condominio nel momento in cui risulti formato da alloggi di edilizia pubblica e di proprietà privata con particolare riguardo alla gestione dei servizi comuni.

QUESTIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Il settore della sanità è un campo sensibilissimo, ove l'attività di difesa civica si muove con estrema cautela, ma anche con la consapevolezza e la convinzione di doversi impegnare *ultra vires* laddove le posizioni soggettive da

tutelarsi siano intimamente correlate a diritti umani fondamentali ed in particolare al diritto alla salute, che trova *in primis* il proprio fondamento a livello costituzionale nell'art. 32.

Purtroppo in questa materia, ove l'intervento riguarda una persona e non un bene, deve rilevarsi, o purtroppo confermarsi, la carezza di adeguata attenzione alla comunicazione, con evidenti ricadute sulle motivazioni addotte in caso di provvedimenti negativi, francamente poco convincenti. Particolare evidenza merita, sul punto, il caso di seguito indicato. Una paziente segnalava che, essendo affetta da celiachia, beneficiava del contributo provinciale per l'acquisto di prodotti senza glutine. Nello specifico, l'interessata non riusciva a comprendere le motivazioni per le quali il Servizio Amministrazione di un distretto dell'Azienda P.S.S. non «riconoscesse», ai fini del contributo provinciale, l'acquisto dei prodotti senza glutine inseriti nel prontuario degli alimenti tenuto dall'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.). Nella richiesta di acquisizione di puntuali spiegazioni in merito, al fine di fare piena luce sulla vicenda, questo Ufficio evidenziava all'APSS che il provvedimento attuativo della Giunta provinciale n. 773 del 20 aprile 2012 prevede espressamente «l'assegnazione alle persone affette da celiachia della somma annuale... per l'acquisto dei prodotti senza glutine inseriti nel Registro nazionale alimenti senza glutine • nel prontuario degli alimenti tenuto dall'associazione italiana celiachia». Tale disposizione pare affermare il criterio che gli importi assegnati alle persone celiache possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti individuati sia nel Registro nazionale degli alimenti senza glutine, sia nel Prontuario degli alimenti dell'A.I.C., senza l'indicazione di una specifica preferenza tra Registro ministeriale e Prontuario.

Nella risposta avuta, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ribadiva la correttezza della scelta, richiamando quale fonte la propria circolare e la nota esplicativa di data 7 settembre 2012, inviata all'Associazione Italiana Celiachia e ai Direttori di Distretto, in base alla quale i prodotti senza glutine rimborsabili erano quelli inclusi nel Registro Nazionale. Dal tenore della risposta si comprende che l'Azienda riteneva sufficiente la «rettifica» contenuta nella circolare e nella missiva, quale fonte idonea a modificare quanto scritto nella suddetta deliberazione. Rettifica questa che, a giudizio della civica difesa, andava

eventualmente operata con l'adozione di una modifica della deliberazione della Giunta Provinciale, dal momento che non si trattava di fare un mero chiarimento (il dettato letterale era già chiaro) ma di modificare quanto espressamente già disposto con la deliberazione n. 773/2012.

Fondatamente l'Ufficio ha sostenuto che in tema di interpretazione degli atti amministrativi, secondo la giurisprudenza, l'interpretazione «soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. e che pertanto, oltre alla fondamentale interpretazione letterale, il giudice, nel ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto, deve seguire il principio di buona fede ex art. 1366 c.c. individuando gli effetti degli atti amministrativi in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere» (Consiglio Stato, sez. V, 5 settembre 2011 n. 4980). L'Ufficio ha pertanto insistito presso l'APSS nel richiedere, alla luce di quanto sopra, di voler riconsiderare la questione segnalata, riconoscendo la possibilità di acquistare i prodotti inseriti nel Registro nazionale o nel Prontuario, se non altro per il fatto che nella segnalante, destinataria dell'atto amministrativo citato, si è inevitabilmente determinato un ragionevole affidamento nel considerare validi i prodotti inseriti nell'uno o nell'altro. Di fatto si è appurato, a distanza di mesi, a seguito di una ricerca indipendente dell'Ufficio, che la delibera in oggetto è stata modificata nel senso voluto dall'Azienda, avvalorando almeno la contestazione in termini di diritto avanzata dal Difensore Civico.

Ulteriore ambito sensibile dove l'Ufficio è intervenuto, peraltro su segnalazione dell'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti, è quello concernente alcuni associati che, agendo singolarmente per l'ottenimento dell'agevolazione riguardante la Legge 104/1992 (prevista anche a favore dei minorati visivi), si sono visti negare un diritto soggettivo che, nel resto del nostro Paese e anche nella vicina provincia di Bolzano, è pacificamente riconosciuto con modalità più favorevoli al cittadino. Più nel dettaglio, gli associati hanno presentato, presso l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, domanda per il riconoscimento dei diritti previsti dall'art. 33, comma 6, della citata Legge 104/1992. Le relative istanze sono state tutte respinte, con la sola motivazione

della mancata sussistenza del requisito della gravità nell'handicap sofferto dai richiedenti. Preme evidenziare che, al di là del problema di trasparenza sulla motivazione del diniego, il nostro ordinamento prevede una specifica tutela assistenziale a sostegno del cittadino disabile, specificatamente nei casi di disabilità grave. Infatti, la Legge 104/1992 e la L. P. n. 8/2003 sono finalizzate ad attenuare e/o rimuovere, attraverso benefici specifici di natura assistenziale, le difficoltà che il cittadino disabile ed i familiari dello stesso incontrano, promuovendone, in particolare, l'integrazione nella società, nel lavoro, nella famiglia e nella scuola. In particolare, l'articolo 5 della normativa provinciale stabilisce espressamente che «L'attestazione dello stato di handicap di cui all'articolo 4 comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla presente legge». Tale disposizione pare affermare la volontà del legislatore di prevedere, in presenza dell'attestazione dello stato di «handicap permanente in situazione di gravità», il riconoscimento dei benefici di cui al 6° comma, dell'art. 33 della Legge. n. 104/92, senza ulteriori valutazioni da parte dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, sancendo con ciò un automatismo tra accertamento della predetta condizione e concessione del beneficio in esame. Stante il tenore letterale della norma, l'Ufficio ha riproposto la problematica, ritenendo necessario investire della stessa, oltre che l'Azienda, lo stesso Assessorato di competenza, affinché valuti se i benefici riconosciuti alle persone in situazione di handicap grave nella nostra Provincia siano gli stessi rispetto a quelli concessi nel resto del nostro Paese. L'Assessorato di competenza ha chiarito che nell'ambito della nostra Provincia, rispetto al resto del Paese, in virtù di una normativa che non coincide, per questo aspetto, con quella nazionale, la Commissione sanitaria di accertamento ha il compito di esprimersi anche sui benefici e sulle agevolazioni concedibili, oltre che sulla gravità dello stato di menomazione.

Da ultimo, con riguardo delle varie problematiche attinenti i rapporti con l'APSS, va segnalato il numero molto basso di richieste di accesso dei cittadini alla Commissione Mista Conciliativa, organismo composto da rappresentanti dell'Azienda sanitaria ed esponenti esterni e presieduto dal Difensore civico. Tale Commissione ha il compito di esaminare segnalazioni aventi ad oggetto

violazioni della Carta dei Servizi e di esprimere raccomandazioni e suggerimenti ai responsabili dei competenti settori della stessa Azienda sanitaria, nel caso di segnalazioni rivelatesi fondate. L'Ufficio ritiene imprescindibile una maggiore pubblicizzazione di tale strumento, sicuramente poco conosciuto, quindi scarsamente utilizzato dai cittadini e proprio per questo, ad oggi, non sufficientemente sfruttato nelle sue potenzialità, che potrebbero di contro essere sviluppate a vantaggio della comunità. È vivamente auspicabile che le varie istituzioni e i patronati, *in primis* la stessa Azienda sanitaria, si impegnino fattivamente, con una capillare informazione, a far conoscere questa importante possibilità di composizione delle controversie in materia sanitaria, con effetti positivi anche per la deflazione del contenzioso.

QUESTIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO

Si conferma l'impressione, già anticipata in precedenti relazioni, che la sensibilità dei cittadini nel campo della tutela ambientale sia più spiccata quando la fonte inquinante è di natura acustica ed il conseguente disagio è più palpabile e di più immediata percezione, sebbene le insidie per la salute umana si annidino anche – forse principalmente – nell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Il numero maggiore di casi segnalati riguarda, infatti, anche quest'anno, l'inquinamento da rumore che si produce, fra l'altro, nei centri cittadini. Tra i vari casi, spicca l'inquinamento derivante da un impianto di condizionamento al servizio di un edificio dell'Università, soprattutto per il fatto che trattasi di edificio pubblico, di cui questo Ufficio si sta occupando ormai da anni, a seguito delle periodiche richieste di cittadini residenti nei paraggi, i quali lamentano intollerabili condizioni di vita quando l'impianto è in funzione a pieno ritmo.

QUESTIONI TRIBUTARIE

Il settore è stato oggetto, anche quest'anno, di numerose richieste da parte di cittadini che hanno chiesto vari interventi e, più spesso, consulenza soprattutto in merito all'imposta unica comunale IUC- IMU e relativamente ai criteri di addebito della tariffa di igiene ambientale per lo smaltimento rifiuti.

Di quest'ultima, in particolare, si ha difficoltà a comprendere l'effettiva rispondenza di tali criteri ad un principio di equità, secondo cui «chi più inquina, più paga». Ciò accade soprattutto quando oggetto dell'imposizione è un'unità immobiliare utilizzata saltuariamente per brevi periodi nell'arco dell'anno ed il cui onere tariffario rappresenta un peso non indifferente; talora, addirittura, un peso maggiore rispetto alla stessa casa di abitazione principale, ove la produzione di rifiuti è nettamente superiore. Non si riscontra, in sostanza, un rapporto di diretta proporzionalità tra quantità di rifiuti prodotti e tariffa applicata e si giunge all'assurda ed iniqua conseguenza di applicare oneri tariffari maggiori a fronte di una produzione di rifiuti minore o addirittura irrisoria. Occorre, pertanto, che vengano introdotti i necessari correttivi.

QUESTIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI PUBBLICI

In relazione ai procedimenti relativi alla concessione di contributi previsti per l'edilizia abitativa, più persone si sono rivolte all'Ufficio sia per chiedere chiarimenti sui criteri di concessione dei benefici, sia a seguito dell'avvio di procedimenti di revoca del contributo concesso.

Esaminando i relativi fascicoli, l'Ufficio è pervenuto alla conclusione che alcuni casi di revoca, in cui effettivamente l'azione era legittima, si sono verificati a causa di un problema di difettosa comunicazione o di insufficiente informazione.

A titolo esemplificativo, si cita il caso di una comunità di valle che, con apposita nota di comunicazione dell'ammissione a finanziamento dell'istanza di contributo, specificava che «la concessione del contributo è subordinata all'esito favorevole dell'istruttoria ed alla verifica della persistenza dei requisiti», mettendosi in luce come, invece, a distanza di quasi un anno dall'erogazione della prima rata del contributo, sia stata inviata la nota relativa all'avvio del procedimento di revoca del contributo, determinando un evidente grande rammarico per il cittadino destinatario. L'interessato sostiene infatti che nessuno lo avrebbe mai informato della necessità del possesso del requisito previsto dall'art. 4, comma 1 lett. f) della LP n. 21/1992, e cioè di «non essere stato titolare dei diritti... nel triennio antecedente la presentazione»; nonostante il cittadino

non avesse nascosto la circostanza, ma al contrario l'avesse resa nota e condivisa con operatori dello sportello.

Ad avviso dello scrivente Ufficio, i requisiti di ammissione al beneficio, anche per le frequenti modifiche e precisazioni ulteriori sui requisiti medesimi, devono formare oggetto di puntuale onere informativo da parte dell'ente, a prescindere dalla correttezza formale dei bandi, poiché la lettura e la comprensione degli stessi non sono alla portata di tutti.

Il caso esposto rende dunque evidente come sia fondamentale fornire tutte le indicazioni necessarie al buon fine della pratica, onde prevenire situazioni in cui il cittadino non ha responsabilità alcuna, se non quella, ad avviso di questo Ufficio del tutto scusabile, di una non conoscenza della normativa altamente specifica che vige in materia.

QUESTIONI IN MATERIA AGRARIA: IN PARTICOLARE I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Nell'agricoltura continuano a pervenire, quasi a perpetuare una tradizione con la quale l'Ufficio si misura da molti anni, contestazioni in ordine all'operato ed alla conseguente applicazione di tributi consorziali, da parte dei consorzi di miglioramento fondiario o dei consorzi irrigui, enti formalmente di diritto privato (art. 863 C.C.) chiamati a svolgere, peraltro, funzioni di interesse pubblico. Il problema emerso è quello della tendenza, a quanto pare piuttosto generalizzata, a non rispettare, in fase di ripartizione delle spese, il criterio della proporzionalità fra il pagamento oggetto di pretesa ed il beneficio realmente o potenzialmente apportato al fondo. A questo proposito si ricorda, ancora, come la Suprema Corte abbia più volte rammentato che il consorzio, «per esigere il contributo consorziale...(deve) presentare un piano di ripartizione della spesa... essendo (il consorziato) tenuto al pagamento del contributo in ragione del beneficio tratto dal miglioramento fondiario» (ad es. Cass. Civ., Sez. II, 21-10-1998 n. 10442).

Ma, come più volte evidenziato, i consorziati avanzano proteste anche per altre ragioni, evidenziando scarsa trasparenza da parte dell'amministrazione del consorzio nelle operazioni di approvazione e realizzazione dei progetti di

miglioramento fondiario, la cui gestione è rimessa spesso alle decisioni di una minoranza di partecipanti che, di fatto, amministrano il consorzio medesimo, facendo le veci di tutti quelli che, seppure per negligenza (colpevole disinteresse o, spesso, incolpevole ignoranza,) soggiacciono agli atti deliberati adottati da pochi consorziati, proprietari di terreni rientranti nel perimetro consorziale. Preme rilevare, anche se è scontato, che la problematica acquisisce rilevanza nei confronti di consorzi istituiti in aree di territorio provinciale ove l'agricoltura ha un interesse marginale ai fini della redditività agricola.

Degna di nota è la contestazione rappresentata all'Ufficio da parte di numerosi consorziati, riguardante il sovradimensionamento del progetto per l'opera di un impianto irriguo che avrebbe fornito acqua per l'irrigazione a tutti gli ettari inclusi nel perimetro consorziale, in parte adibiti a prato e bosco, nell'assunto, mai verificato, che tale opera avrebbe indotto un forte incremento dei terreni coltivati a vigneto e colture orticole a pieno campo ed in serra. Tale ottimistica previsione, quale motivazione a sostegno del progetto sovradimensionato, condivisa dal direttivo del consorzio, non teneva di fatto conto delle effettive esigenze di irrigazione presente e futura, per di più in assenza di una indagine preventiva sulle intenzioni dei proprietari, sui quali ricadono i costi dell'opera, seppure con il contestuale, notevole impegno di risorse finanziarie della Provincia. Infatti, a distanza di qualche anno, la utopistica previsione di espansione colturale non si è realizzata, se non per qualche limitato impianto di viti. Va evidenziato che solo un'esigua minoranza era presente all'assemblea che deliberò l'attuazione del progetto, assemblea che, seppure in linea con la normativa statutaria, resta ben lontana da una accettabile, «democratica» condivisione dell'opera. Gli importi ora richiesti ai proprietari di terreni facenti capo al consorzio, non solo effettivi ma anche potenziali fruitori dell'acqua, ammontano ad oltre € 2.000 per ettaro (e non sono ancora quelli definitivi), raggiungendo livelli insostenibili per la gran parte degli interessati che non ricavano alcun reddito dai terreni. Questo Ufficio si è permesso di «ipotizzare» alle autorità competenti che per evitare, *pro futuro*, analoghe situazioni, sarebbe opportuno acquisire un parere preventivo sul progetto, che verifichi l'utilità dell'investimento e che tenga conto delle reali potenzialità

produttive delle particelle che potrebbero beneficiare dell'opera progettata. In questo modo, si potrebbe prevenire, o quantomeno limitare, il contenzioso derivante dalla contestazione di consorziati chiamati a contribuire ad un progetto che di fatto non arreca beneficio alcuno alle loro proprietà, in considerazione dell'indirizzo produttivo in essere.

TITOLO II

GARANTE DEL MINORE

Capitolo 1

Introduzione

Il Garante dei Minori è un istituzione con molteplici competenze.

Da un lato è deputato a compiere iniziative di divulgazione e sensibilizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prendendo a riferimento la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Dall'altro raccoglie le segnalazioni di problematicità inerenti la tutela dei minori e procede a facilitarne la risoluzione, fornendo consulenza o segnalando la questioni agli enti deputati alla vigilanza.

La molteplicità dei campi di azione e l'ampiezza del mandato hanno imposto quindi di individuare delle priorità, tenuto conto delle esigenze del territorio e delle forze disponibili.

Il primo atto dovuto in questa funzione è stato quello di analisi delle problematiche esistenti e delle punte di criticità, mediante l'incontro con i soggetti preposti istituzionalmente alla tutela dei minori.

E' noto che alcune competenze del Garante si sovrappongono parzialmente a quelle di altre istituzioni, per cui è stato necessario acquisire notizie dell'esistente ed aprire sinergie con chi già opera nel settore, con ciò verificandosi che residua un margine di intervento/garanzia a favore dei minori che appare più forte nei soli casi di scoperta totale.

Tale attività di mappatura ha riguardato tutti i vari campi d'azione del Garante, ma sicuramente dovranno essere ancora compiuti e reiterati ulteriori approfondimenti.

La percezione generale, nello scorso 2014, della figura del Garante, in questi incontri di studio della rete di tutela dei minori e delle istituzioni preposte, è


stata molto positiva perché ne è stato compreso il ruolo di promotore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza previsto *ex lege*, nonché di partner privilegiato nella valorizzazione dei diritti dal punto di vista esclusivo del minore.

In questo modo si è riusciti ad ampliare il raggio di azione, che nel passato era rimasto confinato a determinati settori di problematicità, intraprendendo sia azioni di supporto ad alcune istituzioni, che azioni di prevenzione di fenomeni critici.

Il cammino verso nuovi orizzonti è appena iniziato, ma il periodo del mandato ricevuto servirà a completare i nuovi progetti intrapresi.

Pertanto si procede, di seguito, ad illustrare le attività svolte partendo da quelle tradizionalmente note per arrivare a quelle di più recente istituzione.


AZIONI INTRAPRESE



Capitolo 2


Attività di segnalazione ed informazione

Sin dall'introduzione della figura del Garante dei Minori (2009) il primo e più delicato compito è stato di raccogliere le segnalazioni dei cittadini relative ai minori, per lo più riguardanti figli o nipoti, e di verificare se e quale intervento nei confronti dell'istituzione pubblica indicata fosse percorribile.



Come si può constatare dal prospetto relativo alla tipologia di segnalazione, il soggetto precipuamente segnalante è risultato essere la madre. I casi ricevuti sono stati 35 e hanno riguardato da un lato conflitti all'interno del rapporto genitoriale e dall'altro problemi con i servizi sociali, con la scuola e con l'autorità giudiziaria.

PROBLEMATICA



Nel primo settore (servizi sociali) si è cercato di intervenire con percorsi di mediazione per permettere un miglior dialogo fra genitori ed assistenti sociali nell'interesse del minore, con riguardo alla serenità e sicurezza. Tuttavia in alcuni casi la situazione è rimasta difficile, perché, per carenza di fondi, sono risultate prospettabili solo soluzioni residenziali, anche in casi in cui si sarebbero rivelate idonee soluzioni meno drastiche, di carattere semiresidenziale. Infatti la gestione dei posti residenziali appartiene alla competenza provinciale, mentre quella dei posti diurni o semiresidenziali spetta ai comuni o alle comunità di valle e non è possibile fare modifiche nelle programmazioni delle limitate risorse disponibili, perché gli enti gestori sono soggetti diversi.


Tale limitazione di risorse crea poi difficoltà soprattutto ai servizi sociali dei centri abitati più numerosi, atteso che tali istituzioni non riescono sempre a proporre un'adeguata soluzione alle problematiche in essere e talvolta, dovendo agire nei limiti delle proprie funzioni, aumentano le difficoltà di relazione con i genitori più fragili, che non riescono a comprendere alcune scelte delle istituzioni o alcune lunghe attese, inesistenti in passato.

Nel secondo settore (scuole), invece, si sono verificati casi di minori in difficoltà nell'ambiente scolastico: sia per problematiche di vissuto personale, sia per alcuni fraintendimenti con l'autorità scolastica. E qui la situazione è divenuta difficile in alcune classi per la presenza di un numero di bambini con difficoltà certificate, o meno, che rendono talvolta problematica la gestione delle lezioni. Appare senza dubbio urgente intervenire con adeguati supporti, reperendo le risorse, la cui carenza non possono essere una scusa per abbandonare a se stessi gli insegnanti.

Rispetto a molti stati europei, in Italia la scuola è inclusiva da tempo e quindi non ci sono più classi "riservate" per i ragazzi in difficoltà. Le attuali situazioni di disagio, che stanno aumentando, hanno riaperto l'interrogativo sulla reintroduzione di soluzioni simili. Rispetto a tale interrogativo si deve invitare a non tornare indietro e creare dei ghetti: tutti i ragazzi devono sentirsi parte della società e non discriminati per ostacoli che non dipendono da loro!

Nel terzo settore, infine, inerente i difficili rapporti familiari in cui viene coinvolto il tribunale, si è riusciti ad superare un'idea diffusa in maniera impropria fra alcuni genitori e quindi a far comprendere che il Garante non ha poteri di intervento o supervisione nei casi in cui si è aperto un procedimento giurisdizionale e quindi non può intervenire contro gli atti e i provvedimenti dei diversi soggetti interessati nelle procedure. In questi casi l'azione è stata quella di aiutare a comprendere meglio il contenuto dei provvedimenti giudiziari ricevuti, fornendo informazioni sulle modalità di funzionamento della giustizia minorile laddove non ben compresa. Purtroppo i casi di questo settore hanno riguardato soprattutto i cd. "figli contesi" ovvero i figli di persone coinvolti in processi di separazione legale o di fatto e/o di divorzio e qui l'attenzione nelle indicazioni è stata quella esclusiva del minore, laddove configgente con quella del genitore adulto, portatore di diverse aspettative.

CRITICITA' SEGNALATA



Un fenomeno problematico nuovo, invece, che sta diventando sempre più attuale è quello dei *cyberbullismo*, ovvero quella forma di bullismo realizzata con le nuove tecnologie e quindi con l'uso di sms, immagini e frasi sul social network o altre modalità di recente introduzione. Come Garante si è stati informati di pochissimi casi, ma è noto che il fenomeno è sommerso e vanno aiutata le vittime ad uscire dall'anonimato. Secondo una recentissima indagine sulle abitudini e sugli stili di vita degli adolescenti del 2014, condotta dalla Società Italiana di pediatria, il 31 % dei tredicenni dichiara di aver subito atti di cyberbullismo e il 56% di avere amici che lo hanno subito. Purtroppo il comportamento abituale delle vittime risulta "difendersi da soli" o "subire senza fare nulla" e quindi il 70% del fenomeno non arriva all'emersione perché solo nel rimanente 30% viene informato qualcuno, che spesso è solo l'amico e non un adulto. Per tale motivo sono state assunte iniziative, meglio descritte nei capitoli

successivi, traendo spunto da un caso inerente le offese perpetrate nei gruppi di *Whatsapp*, conosciuto a questo Ufficio.

Capitolo 3

Realizzazione di nuovi progetti

Come già sopra ricordato, il compito del Garante è anche quello di intervenire con proprie iniziative tese a migliorare la condizione dei minori o a migliorarne la tutela. In questa prospettiva le scelte sono state fatte in due direzioni: i minori in difficoltà nelle relazioni genitoriali e gli adolescenti esposti ai rischi di internet.

Corso per tutori volontari di minori

Le difficoltà genitoriali acute determinano, in alcuni casi, la sospensione o la decadenza della potestà genitoriale; le relative funzioni vengono qui affidate, per gli adempimenti di carattere giuridico ed amministrativo, ad un tutore che rappresenta il minore ancora incapace dal punto di vista formale. Eguale situazione si verifica nei casi, più gravi, di decesso dei genitori.

In tale funzione il tutore deve provvedere agli adempimenti necessari per la vita del bambino e deve vigilare sui soggetti preposti alla gestione della quotidianità, dell'ospitalità, dei pasti, della cura della persona, siano essi genitori affidatari o strutture ricettive comunitarie.

Tale compito, nel codice civile deve essere affidato ad una persona idonea, che assuma l'incarico come dovere di cittadino in modo gratuito, essendo prevista un'indennità solo in casi rari, perché i minori non dispongono, perlopiù, di un patrimonio.

La scelta non è semplice perché il compito è impegnativo e non esistono criteri di scelte predeterminati per i giudici. La carenza di persone a cui affidare

tale ufficio, con ritardi nell'individuazione del tutore, ed in presenza della contestuale impossibilità di gravare oltremodo sulle categorie (per lo più sindaci e amministratori pubblici o avvocati), cui fanno riferimento tradizionalmente, hanno portato alla scelta di questo Ufficio di intraprendere un progetto di formazione di volontari tutori. La sollecitazione è giunta al Garante da più parti, magistratura e servizi sociali, per cui la presenza di questa problematicità ha dato luogo al primo progetto di ampio respiro, essendo prevista tale attività nell'ambito dei compiti di cui all'art 2- ter, comma quarto, lett. e) della legge n. 28/1982.

Pertanto si è costruito un percorso di formazione basilare, coinvolgendo tutti i soggetti che si rapportano con il tutore e studiando un contenuto idoneo per non professionisti, che fosse in grado di fornire gli strumenti minimi per operare.

Il corso è stato articolato in cinque incontri e si è svolto nel mese di novembre e dicembre 2014; ha raccolto un numero di iscrizioni, decisamente superiore alle aspettative: ben 107, a fronte di un'attesa che era stata preventivata nel numero di 30 -40 persone. Molti erano cittadini interessati a provare l'esperienza di tale incarico e molti erano professionisti del settore, che volevano avere un'informazione a 360 gradi su questa figura, occupandosi di uno solo dei vari settori approfonditi in occasione del corso.

Sono intervenuti, come docenti, magistrati del settore minori, responsabili dei servizi sociali e del CINFORMI, professionisti come pedagogisti e psicologi ed infine volontari che hanno testimoniato la loro esperienza sul campo.

Alla fine del corso si sono raccolti i nominativi delle persone disponibili, da inserire in un elenco posto a disposizione delle autorità giudiziarie, trentine e roveretane, per una idonea scelta. L'elenco è stato completato nel marzo 2015, una volta compiuto un colloquio individuale conclusivo, finalizzato a garantire una maggior conoscenza dei soggetti interessati.

Nel contempo si è ottenuta dalla Giunta Provinciale - cui il Garante ritiene di dover esternare un speciale ringraziamento - la copertura assicurativa per tale attività, al fine di evitare ai tutori un rischio patrimoniale personale che in taluni casi può anche essere elevato.

L'esito di tale iniziativa verrà testato nel corso dell'anno 2015 e se risulterà positivo, come nelle aspettative, impegnerà l'Ufficio in attività successive di aggiornamento e formazione specifica, oltre che in possibili riedizioni del corso.

Progetto internet sicuro per adolescenti e preadolescenti

L'utilizzo sicuro delle nuove tecnologie è tema molto attuale e la richiesta di iniziative per fare cultura su un argomento ancora sconosciuto o poco noto a molti genitori, è alta. Sollecitazioni in tale direzione provengono da ogni settore, trattandosi di una questione che accomuna tutte le giovani generazioni, a livello globale.

La rapida evoluzione tecnologica ha impedito a numerosi adulti di conoscere tale nuova realtà a fondo, di utilizzarla quotidianamente, sia pure per motivi di svago, e di averne una conoscenza - anche con riguardo ai profili più delicati - tale da poterla trasmettere ai figli. Per questo i genitori non sono sempre in grado di educare i figli, in questo ambito, come possono di contro fare negli altri campi extrascolastici, e non sono nemmeno in grado di comprendere tutti i rischi in cui possono incorrere i ragazzi: non si teme ciò che non si conosce.

Purtroppo la realtà è diversa. L'età sempre più giovane di approccio a queste nuove tecnologie ed a queste piattaforme - i vari *social media* noti - rende più vulnerabili coloro che si avvicinano a questa realtà virtuale e le esperienze negative stanno aumentando.

D'altro canto l'attenzione a questo tema esiste sia a livello di legislazione provinciale, che a livello di normativa internazionale. L'art. 2-ter, comma quinto, lett. B) della legge n. 28 del 1982 indica, fra i vari compiti del Garante, pure quello di promuovere iniziative per un uso sicuro di tutte le nuove tecnologie, anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali ed i mezzi di informazione.

In tal senso si consideri che l'art. 16 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo impone agli stati firmatari, fra cui l'Italia, di assicurare che nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita

privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti .

In tale ottica, un altro compito prioritario del Garante è stato quello di conoscere le istituzioni già interessate al tema e portatrici di iniziative, al fine di non sovrapporre attività con dispendio di energia. Il secondo è stato quello di intervenire nei progetti già esistenti, offrendo una collaborazione e un sostegno ulteriore.

Il terzo sarà quello di intraprendere iniziative proprie.

Con l'anno 2014 si è completata la prima fase e si sono iniziate sia la seconda che la terza.

Stimando il forte impegno della Polizia Postale locale nelle scuole e nelle varie istituzioni locali, su nostra iniziativa si è attivato un progetto sperimentale di educazione "peer to peer" con la Federazione Italiana Gioco Calcio trentina. La trasmissione di conoscenza fra pari, partendo da quelli più carismatici, quali potrebbero essere quelli selezionati per le rappresentative, è un ottimo veicolo di comunicazione, ma va testata nella sua efficacia, stante l'approccio fortemente innovativo di questo progetto.

Contemporaneamente sono iniziati i contatti con l'Agenzia della Famiglia, che gestisce l'ufficio della cittadinanza digitale ed organizza momenti formativi per adulti ed adolescenti, nei Distretti Famiglia, mentre con l' "*Internet Safer Month 2015*" è iniziata anche un collaborazione fattiva in tali incontri.

Nel 2015 le iniziative saranno estese anche alla fascia dei genitori con incontri specifici, tesi a spiegare i contenuti acquisiti dal web ed i rischi che possono incontrare con un uso inconsapevole e irresponsabile.

Nel corso del presente anno verrà aperta, per la prima volta, una pagina Facebook per poter far conoscere ai ragazzi la figura del Garante e soprattutto per renderli edotti dell'aiuto che il Garante può dare, specie nei casi più delicati, come il *cyberbullismo*.

Tuttavia l'ambizione maggiore è quella di poter intraprendere una campagna provinciale di sensibilizzazione, in collaborazione con le istituzioni, che investa in maniera uniforme tutti/e i/le ragazzi/e e non sia lasciata alla

buona volontà di alcuni dirigenti, che già individualmente stanno facendo molto.

Progetto MIVES

Molte criticità nella rete di tutela dei minori sono legati a problemi di comunicazioni, per i più diversi motivi, imputabili alla diversità di approccio e di professionalità presenti nella gestione di casi problematici.

La promozione, quindi, di sinergie fra amministrazioni pubbliche, privati ed autorità giudiziarie rappresenta un'altra possibile azione o sfida per il Garante dei Minori, come recita la lettera c) del comma quarto del citato art. 2 –ter L.28/82.

In questo campo l'Ufficio non ha posto iniziative proprie, essendo già in corso un progetto triennale, avente proprio per oggetto il monitoraggio e la raccolta di informazioni da diversi professionisti, per favorire un approccio integrato.

Come spiegato dai promotori dell'iniziativa, per occuparsi dei minori occorre attingere a tutta la professionalità, la competenza e l'esperienza in ciascuna professione, maturate nella formazione e nel lavoro quotidiano sul campo. Lo fanno bene tutti quei professionisti – assistenti sociali, educatori, pedagogisti, coordinatori dei servizi pedagogici, insegnanti, pediatri, personale sanitario – che ogni giorno si prendono in carico i problemi e le difficoltà dei minori e si occupano di migliorare, in vari modi, la loro condizione e le loro prospettive di vita. Tuttavia, per ottenere buoni risultati ciò che può fare davvero la differenza è il gioco di squadra tra tutti questi diversi soggetti.

È da questa convinzione che in Trentino è partito il progetto, denominato MIVES - *Modelli di Innovazione e Valutazione di Esito nei Servizi scolastici, socio-educativi e socio-sanitari per minori* – che punta a mappare e mettere in rete le informazioni e le valutazioni sullo stato di bisogno del minore, raccolte tra i vari soggetti, con l'obiettivo di offrire un'assistenza più completa e mirata.

Il progetto è promosso dalle università di Trento e di Verona, con la collaborazione di varie istituzioni del territorio trentino, fra cui la Provincia autonoma di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Pertanto il Garante dei Minori è riuscito a fornire il proprio contributo partecipando agli incontri, al convegno e al *workshop*.

Nel 2015 il progetto si concluderà sperando che i risultati concreti siano veramente utili ad eliminare quel *gap* nella comunicazione di informazioni che spesso si riscontra nella gestione dei casi concreti, come è accaduto di constatare anche a questo Ufficio.

Capitolo 4

Collaborazioni con altri enti

Come già detto, alcuni ambiti di intervento sono comuni ad altri soggetti, per cui in questi casi si è aperto un dialogo per rendere efficace l'azione di tutela.

Così è avvenuto per il monitoraggio e la valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche e più in generale di ogni forma di informazione. In questo compito il Corecom opera già da anni, con competenza, per cui al momento si è ritenuto di programmare assieme alcuni eventi di sensibilizzazione, non disponendosi, come Ufficio del Garante dei minori, di strumenti e non essendovi la necessità di intervenire anche sul monitoraggio.

D'altro canto si è aperto un dialogo anche con l'Ordine dei Giornalisti per identificare le modalità di comunicazione nella prospettiva di eventuali segnalazioni, in caso di violazioni dei diritti dei minori.

Capitolo 5

Attività di promozione e sensibilizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Compito fondamentale del Garante, ripreso in più parti nella legge 28/82, è anche quello di promuovere la conoscenza e l'applicazione dei diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza, così come configurati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla normativa provinciale.

Nel 2014 questa attività è stata compiuta con diverse modalità.

Innanzitutto vi è stata la partecipazione attiva alla realizzazione di un video sul contenuto della sopra citata Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in cui la spiegazione degli articoli è avvenuta con *clip* realizzate da ben ventiquattro realtà educative.

Tale video è stato presentato in occasione del 25° anniversario di questa Carta internazionale, caduto il giorno 25 novembre 2014.

Di seguito, è stato effettuato un intervento in occasione di un seminario, organizzato per gli educatori delle scuole dell'infanzia e finalizzato a sottolineare l'importanza del diritto del bambino a rimanere tale, con il rispetto dei suoi tempi e dei suoi spazi, senza forzature in alcun campo, specie quello extrascolastico. Tale diritto, richiamato nell'art. 31 della citata Convenzione, viene simpaticamente identificato come diritto al gioco, ma rappresenta in maniera molto seria il diritto al riposo ed al tempo libero, quale diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie dell'età del bambino.

E' essenziale, per un fanciullo, rispettare tutte le tappe della vita e tutti i momenti tipici dell'età. Il diritto al gioco ed al riposo è essenziale. E non deve essere inteso come numero di giochi a disposizione del bambino e come numero di corsi a cui viene iscritto nel doposcuola. Deve essere inteso come spazio idoneo a far emergere la sua creatività e personalità in un ambito proprio, adatto all'età. Ciò non avviene ove il bambino viene caricato di aspettative, impegni, competizioni che lo obbligano ad un processo innaturale di adultizzazione.

Si è sostenuta inoltre l'iniziativa “#5buoneragioni” per spiegare la realtà trentina delle strutture residenziali per minori, con l'intento di chiarire all'opinione pubblica alcuni aspetti e dati riguardanti i minori allontanati dalla famiglia d'origine.

Infine è stata fatta opera di informazione sistematica sul ruolo del Garante e delle relative competenze, in occasione delle visite di circoli anziani,

delle università della terza età e delle classi di scuole e in alcune trasmissioni radio, ove sono stati dedicati spazi appositi a tale materia.

TITOLO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Capitolo 1

Gli interlocutori del Difensore civico e Garante

Gli interlocutori principali, a livello istituzionale, sono gli enti territoriali nella qualifica di enti destinatari degli interventi ed il Consiglio provinciale per il territorio della provincia; poi il Coordinamento dei difensori civici regionali e delle Province Autonome per i rapporti nazionali; la Rete europea dei difensori civici a livello europeo ed infine la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Comuni e comunità di valle

Secondo la normativa provinciale vigente, i cittadini possono avvalersi dell'Ufficio del Difensore Civico per problematiche legate all'ente territoriale di residenza, in presenza di convenzione.

Nella Provincia Autonoma di Trento il numero dei comuni che si è convenzionato con il Difensore Civico è molto alto, pari a 177 su 217, tenuto conto degli enti esistenti al 31 dicembre 2014, prima delle note fusioni.

Tuttavia appare piuttosto singolare la resistenza dei comuni mancanti all'appello, dal momento che la maggior parte dei medesimi risponde agli interventi, comunque effettuati, sia pure nella consapevolezza dell'assenza di un vero e proprio vincolo giuridico. Sicuramente però la carenza di convenzione impedisce a questo Ufficio di insistere con adeguati solleciti di risposta, specie nei casi in cui la prima risposta appaia troppo generica rispetto alla problematica esposta.

Il Difensore civico non è quindi in grado di offrire un livello di tutela omogeneo in tutto il territorio provinciale.

La situazione è diversa per le comunità di valle, perché sono enti di recente istituzione e quindi la carenza di convenzione appare riconducibile, per lo più, alla non immediata percezione della necessità di convenzionamento, essendo rimasta invariata la presenza di un recapito stabile per il ricevimento dei cittadini, senza soluzione di continuità, nel passaggio comprensorio – comunità. Tant'è che ad un primo invito di convenzionamento hanno risposto in senso positivo ben cinque Comunità: Alta Valsugana e Bersntol, Rotaliana Königsberg, Alta Garda e Ledro, Valle dei Laghi, Valsugana e Tesino.

Nel rispetto del ruolo istituzionale è stato peraltro inviato a tutti i comuni e alle comunità mancati un invito formale alla stipula della convenzione e sugli ulteriori frutti si attende lo spirare del 2015.

Come detto sopra, la risposta delle comunità è stata buona, mentre quella dei comuni è stata molto limitata, visto che solo due comuni si sono convenzionati fra quanti mancavano.

Pertanto rimane interesse ed onere dei cittadini e dei loro rappresentanti suggerire, proporre, esortare alla trasparenza e alla vicinanza alle persone, conseguenze dirette del servizio offerto dall'istituto del Difensore civico.

Consiglio Provinciale

Il rapporto con il Consiglio Provinciale avviene nei due consueti canali istituzionali: la dotazione di personale e di uffici con le relative esigenze logistiche ed amministrative, da un lato, e gli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 28 del 1982, dall'altro.

Ora l'organizzazione dell'Ufficio ha subito cambiamenti radicali nel 2014, che hanno determinato momenti di difficoltà nell'ufficio. A fine gennaio infatti il Direttore dell'ufficio, dott.ssa Ravelli, presenza storica da parecchi anni, è stata comandata per l'intera legislatura presso l'Assessorato della salute e dei servizi sociali, con nomina a vicario *pro tempore* di un funzionario dell'ufficio. Il 18 febbraio è arrivato il presente nuovo Difensore civico. La carenza di continuità in

due figure organizzative apicali, pur in presenza di ottimi passaggi di consegne, la mancanza di una persona comunque in organico e anche una lunga assenza per malattia fra il personale ha reso difficile il lavoro nel primo semestre dell'anno e ha richiesto un sforzo maggiore da parte di coloro che formano questo ufficio. Ciò nondimeno continua ad essere percepita la mancanza di personale, già nel passato ritenuto inadeguato nell'organico, anche per le sopravvenute competenze di Garante, per ora gestite principalmente dal Garante stesso, e questa situazione di affanno emerge subito laddove viene programmata o ipotizzata una nuova attività o una nuova formula di gestione dell'istituzione.

E' noto che la carenza di personale è un problema comune a molte istituzioni.

Va soggiunto che anche ragioni oggettive impediscono una rapida soluzione; sicuramente, tuttavia, appare doveroso in questa sede segnalare la grave, persistente problematicità.

Sul versante invece dei rapporti con le commissioni consiliari va rammentato che al Difensore civico è stata richiesta l'audizione in tre occasioni importanti: in materia di recepimento della normativa sulla trasparenza, in materia di contrasto dell'omofobia ed in tema di strutture di accoglienza per minori.

In particolare, nella legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4 ("Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5") è stata recepita la proposta, esternata in sede di audizione, di estendere, anche con riferimento all'esercizio del diritto di accesso civico, il procedimento di riesame in caso di diniego, ritardo o differimento della richiesta, già esistente in materia di diritto di accesso. Il comma quarto dell'art. 4 della predetta legge prevede pertanto che *"con riferimento agli enti per i quali si applica la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell'accesso il richiedente, entro trenta giorni, può rivolgersi al Difensore Civico; il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla richiesta, può segnalare al responsabile della trasparenza l'obbligo di pubblicazione, informandone il richiedente. In tal caso il responsabile della trasparenza procede alla pubblicazione sul sito*

istituzionale del dato o del documento o informazione segnalati, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta segnalazione, confermi motivatamente il diniego o il differimento”.

Coordinamento dei difensori civici regionali e delle Province Autonome

Come noto non è stata ancora istituita la figura del Difensore civico nazionale, nonostante la presenza di tale figura ormai in quasi tutti gli stati europei; per tale ragione la tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni periferiche territoriali viene esercitata dal Difensore civico provinciale, in virtù dell'art 16 della legge 127 del 1997, come forma “transitoria” in attesa della nomina di un Difensore nazionale. Infatti, in base al comma primo *“i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”.*

Tale carenza di una figura istituzionale nazionale viene sopperita con la nomina di un coordinatore da parte dei difensori civici regionali e provinciali, a cui è affidato il compito di rappresentare le istanze agli organismi centrali italiani e negli incontri internazionali.

Nel corso del 2014 va riconosciuto che qualche passo in avanti è stato fatto. Per la prima volta nell'ottobre 2014 è stata presentata, in un incontro pubblico presso una sala di Montecitorio, la prima Relazione annuale della difesa civica nazionale, al fine di rendicontare l'operato di questa istituzione e di rinnovare la richiesta di introduzione della figura del Difensore Civico Nazionale.

La pubblicità dell'evento ha portato a riprendere il tema, anche a livello parlamentare, con un ordine del giorno presentato in data 5 novembre 2014, a

marginale della discussione sulla conversione in legge del D.L. sulla riforma della giustizia.

La strada è ancora lunga, ma appare doveroso percorrerla tutta e sempre, anche se in salita.

Rete Europea dei difensori civici

La Rete Europea è costituita da oltre 95 uffici di 36 paesi europei ed include sia difensori civici nazionali che difensori civici regionali o delle Province autonome provenienti da stati membri della Unione europea, da stati candidati ad entrare nella Unione europea e da altri stati appartenenti all'area economica europea.

Le modalità di collaborazione sono molteplici e risultano sempre frutto di acquisizione di informazioni e osservazioni utili e interessanti.

A giugno 2014 si è tenuto il nono seminario dei difensori civici regionali a Cardiff, in Galles, sul tema "*Mediatori e Commissioni per le Petizioni: dare voce a chi non ne ha*". Tale incontro è stato l'occasione per scambiare informazioni sulla tutela dei minori, sui servizi offerti ai disabili e sui servizi di assistenza alla popolazione che invecchia.

Il collegamento con tale Rete europea e con il Mediatore europeo, rappresenta pertanto un momento importante di arricchimento e di spunti per ottimizzare il servizio ai cittadini: la comune consapevolezza dei deboli poteri del Difensore è servita, negli incontri avvenuti, per scambiare e condividere le azioni efficaci sperimentate e per approfondire la conoscenza di istituti europei dedicati ai più indifesi.

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Nell'ambito delle attività istituzionali, il Difensore civico, nella funzione di Garante dei Minori, ha partecipato anche alle sedute della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta

dal Garante Nazionale e composta dai Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza.

In quella circostanza sono state condivise le esperienze ed i progetti e sono stati raccolti dati ed informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale

Si è rivelato utile il confronto sulle varie modalità di formazione dei tutori, per impostare adeguatamente il summenzionato corso per volontari.


E' stato inoltre importante condividere le criticità del mondo minorile, in modo tale da comprendere che taluni fenomeni, come il problema dei figli contesi, è generalizzato in tutto il Paese. Non da ultimo è stata poi fondamentale la condivisione delle perplessità sulla riforma della giustizia minorile: si è proceduto ad incontrare le diverse realtà che si occupano della materia, si sono definiti alcuni punti comuni e si è infine redatto un documento, che in seguito è stato proposto all'attenzione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

APPENDICE


**Dati relativi ai fascicoli aperti
nell'anno 2014**

Numeri di fascicoli aperti nel 2014 con ripartizione di competenze e confronto con gli anni precedenti

CONFRONTO TRA I FASCICOLI DEGLI ANNI 2011-12-13-14 CON DIFFERENZIAZIONI DELLE COMPETENZE



Ripartizione dei fascicoli aperti nell'anno 2014 per materie trattate



Tipologia di argomento dei fascicoli aperti nell'anno 2014

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1 – ORDINAMENTO	
1.1 – elezioni	0
1.2 - referendum e iniziative popolari	0
1.3 - enti pubblici	2
1.4 - enti locali	5
1.5 - organizzazione e personale	31
1.6 - attività amministrativa-procedimento	13
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino	49
1.8 - servizi pubblici	8
1.9 - documenti e atti	11
1.10 - libro fondiario e catasto	13
1.11 - contratti-contabilità	3
1.12 - tributi-tariffe	85
1.13 - beni pubblici	13
1.14 - giurisdizione civile	83
1.15 - giurisdizione penale	4
1.16 - sanzioni amministrative	15

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1.17 - diritto e rapporti internazionali	0
2 - ECONOMIA E LAVORO	
2.1 - lavoro collocamento	20
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali	30
2.3 – agricoltura	11
2.4 – zootecnia	1
2.5 – foreste	3
2.6 - usi civici	1
2.7 – credito	2
2.8 - miniere, cave e acque minerali	1
2.9 – energia	0
2.10 – industria	0
2.11 – artigianato	0
2.12 – commercio	2
2.13 - esercizi pubblici	1
2.14 – turismo	1
2.15 - immigrazione ed emigrazione	6
3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	
3.1 - assistenza e volontariato	38

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
3.2 – sanità	33
3.3 - igiene e sicurezza pubblica	11
3.4 - scuola e istruzione	22
3.5 - formazione professionale	1
3.6 - scuola dell'infanzia e asili nido	5
3.7 - sport e attività ricreative	0
3.8 - beni e attività culturali	0
3.9 - minoranze etniche e linguistiche	1
4 - TERRITORIO E AMBIENTE	
4.1 – urbanistica	99
4.2 – espropriazioni	23
4.3 - acque pubbliche e opere idrauliche	6
4.4 - opere pubbliche	17
4.5 - protezione civile	2
4.6 - edilizia abitativa	81
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada	73
4.8 - tutela dell'ambiente e del paesaggio	3
4.9 – inquinamento	6
4.10 - tutela della flora e della fauna, caccia e pesca	5

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	41
TOTALE	881

Tipologia degli enti interessati nei fascicoli aperti nell'anno 2014

ENTI INTERESSATI	N. casi anno 2014
PROVINCIA ED ENTI STRUMENTALI	
GIUNTA PROVINCIALE	7
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TRASPORTO	1
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, TURISMO E PROMOZIONE	1
ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI	2
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO	1
ASSESSORATO ALLA SANITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE	2
ASSESSORATO PROVINCIALE ALLA COESIONE TERRITORIALE URBANISTICA ENTI LOCALI ED EDILIZIA ABITATIVA	3
DIPARTIMENTO CULTURA TURISMO PROMOZIONE E SPORT	2
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA	4
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	2
DIPARTIMENTO SALUTE E ATTIVITA' SOCIALI	1
DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE	1
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE E FORESTE	3

AGENZIA DEL LAVORO	6
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	1
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	14
AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE	5
AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE IDRICHE E L'ENERGIA	2
AVVOCATURA DELLA PROVINCIA	1
CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERGINE VALSUGANA	1
PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE	1
SERVIZIO AGRICOLTURA	9
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO	7
SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE	1
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	1
SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE	1
SERVIZIO BACINI MONTANI	4
SERVIZIO CATASTO	8
SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE	3
SERVIZIO ENTRATE , FINANZA E CREDITO	2
SERVIZIO FORESTE E FAUNA	8

SERVIZIO GESTIONE STRADE	13
SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA	3
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	3
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SECONDO GRADO, UNIVERSITARIA	1
SERVIZIO ISTRUZIONE	1
SERVIZIO LAVORO	3
SERVIZIO LIBRO FONDARIO	7
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE	3
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE	1
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE	1
SERVIZIO PER IL PERSONALE	9
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	1
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	4
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA PROVINCIALE	6
SERVIZIO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	1
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	7
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	4
UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO	1
CINFORMI	1
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3

TRENTINO SVILUPPO SPA	3
CONSIGLIO PROVINCIALE	1
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	49
CIRCOLO 2 BORGO VALSUGANA	1
DIREZIONE DIDATTICA DI TRENTO 4	1
ISTITUTO COMPRESIVO DI CEMBRA	1
ISTITUTO COMPRESIVO DI MEZZOCORONA	1
ISTITUTO COMPRESIVO DI MEZZOLOMBARDO	1
ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA VALLE DI LEDRO	1
ISTITUTO COMPRESIVO ISERA ROVERETO	1
ISTITUTO COMPRESIVO PERGINE 1	1
ISTITUTO COMPRESIVO TRENTO 4	1
ISTITUTO COMPRESIVO TRENTO 6	1
ISTITUTO D'ISTRUZIONE DI CAVALESE	1
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "TAMBOSI BATTISTI"	1
MART	1
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALCIDE DEGASPERI ROVERETO"	1
UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA	1
REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE	3

COMUNI TARENTINI CONVENZIONATI	
COMUNE DI ALA	8
COMUNE DI ALBIANO	2
COMUNE DI ARCO	6
COMUNE DI AVIO	3
COMUNE DI BASELGA DI PINE'	4
COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	1
COMUNE DI BOCENAGO	2
COMUNE DI BOLBENO	1
COMUNE DI BORGO VALSUGANA	3
COMUNE DI BRENTONICO	2
COMUNE DI BREZ	1
COMUNE DI CALAVINO	3
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	2
COMUNE DI CALDES	1
COMUNE DI CALDONAZZO	2
COMUNE DI CALLIANO	1
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	2
COMUNE DI CAMPODENNO	1
COMUNE DI CANAL SAN BOVO	2

COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	3
COMUNE DI CAVALESE	3
COMUNE DI CAVARENO	2
COMUNE DI CAVEDAGO	1
COMUNE DI CAVEDINE	7
COMUNE DI CEMBRA	5
COMUNE DI CIMEGO	1
COMUNE DI CIMONE	1
COMUNE DI CINTE TESINO	1
COMUNE DI CIVEZZANO	5
COMUNE DI CLES	6
COMUNE DI CLOZ	5
COMUNE DI COMANO TERME	3
COMUNE DI COREDO	2
COMUNE DI CROVIANA	1
COMUNE DI DIMARO	1
COMUNE DI DRO	2
COMUNE DI FAEDO	1
COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	1
COMUNE DI FAVER	2

COMUNE DI FLAVON	1
COMUNE DI FOLGARIA	5
COMUNE DI FONDO	3
COMUNE DI FORNACE	3
COMUNE DI GARNIGA TERME	1
COMUNE DI GIOVO	4
COMUNE DI GRIGNO	1
COMUNE DI IMER	1
COMUNE DI ISERA	1
COMUNE DI IVANO FRACENA	2
COMUNE DI LAVARONE	2
COMUNE DI LAVIS	3
COMUNE DI LEDRO	7
COMUNE DI LEVICO TERME	3
COMUNE DI LONA LASES	3
COMUNE DI MEZZANA	2
COMUNE DI MEZZANO	3
COMUNE DI MEZZOCORONA	1
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	1
COMUNE DI MOENA	3

COMUNE DI MONCLASSICO	1
COMUNE DI MORI	7
COMUNE DI NAGO TORBOLE	5
COMUNE DI NOGAREDO	2
COMUNE DI NOVALEDO	1
COMUNE DI PEIO	1
COMUNE DI PELLIZZANO	5
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	11
COMUNE DI PIEVE TESINO	3
COMUNE DI PINZOLO	1
COMUNE DI POMAROLO	1
COMUNE DI POZZA DI FASSA	3
COMUNE DI PREDAZZO	2
COMUNE DI RABBI	2
COMUNE DI RAGOLI	2
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	3
COMUNE DI ROMENO	1
COMUNE DI RONCONE	3
COMUNE DI RONZONE	2
COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	1

COMUNE DI ROVERETO	16
COMUNE DI RUMO	1
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	2
COMUNE DI SARNONICO	3
COMUNE DI SEGONZANO	2
COMUNE DI SIROR	2
COMUNE DI SORAGA	1
COMUNE DI SOVER	4
COMUNE DI SPERA	3
COMUNE DI SPORMAGGIORE	2
COMUNE DI STENICO	1
COMUNE DI STREMBO	1
COMUNE DI STRIGNO	1
COMUNE DI TAIIO	2
COMUNE DI TASSULLO	3
COMUNE DI TELVE	2
COMUNE DI TENNO	5
COMUNE DI TERLAGO	1
COMUNE DI TERRAGNOLO	1

COMUNE DI TESERO	6
COMUNE DI TIONE DI TRENTO	3
COMUNE DI TRAMBILENO	2
COMUNE DI TRANSACQUA	1
COMUNE DI TRENTO	66
COMUNE DI VALFLORIANA	1
COMUNE DI VALLARSA	3
COMUNE DI VERMIGLIO	1
COMUNE DI VEZZANO	1
COMUNE DI VIGO DI FASSA	1
COMUNE DI VIGO RENDENA	1
COMUNE DI VIGOLO VATTARO	1
COMUNE DI VILLA LAGARINA	12
COMUNE DI VOLANO	3
COMUNE DI ZAMBANA	1
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1
COMUNI TARENTINI NON CONVENZIONATI	
COMUNE DI ANDALO	2
COMUNE DI BONDO	2
COMUNE DI BONDONE	1

COMUNE DI CANAZEI	4
COMUNE DI CASTELFONDO	1
COMUNE DI CONDINO	2
COMUNE DI DORSINO	1
COMUNE DI FIEROZZO	3
COMUNE DI FRASSILONGO	2
COMUNE DI LASINO	1
COMUNE DI NOMI	3
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA	2
COMUNE DI TRES	1
COMUNE DI TUENNO	2
COMUNE DI VERVO'	1
COMUNE DI VIGO RENDENA	1
ALTRI ENTI E SOCIETA' DI SERVIZIO IN AMBITO PROVINCIALE	
ASUC	1
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TIONE DI TRENTO	1
AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE	1
CASE DI RIPOSO LOCALI	6
TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE	0
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	5

COMUNITA' ALTA VALSUGANA BERSNTOL	7
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	9
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	3
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	2
COMUN GENERAL DE FASCIA	1
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	4
COMUNITA' VALLAGARINA	4
COMUNITA' VALLE DEI LAGHI	1
COMUNITA' VALLE DI CEMBRA	2
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	3
CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	12
DOLOMITI ENERGIA SPA	3
FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE	1
FIEMME SERVIZI SPA	1
ITEA	54
PARCO ADAMELLO BRENTA	1
SET SPA	1
STET SPA	1
TRENTA SPA	3
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	6

UFFICI PERIFERICI DELLO STATO E SOCIETA' DI SERVIZI NAZIONALI DI COMPETENZA	
ACI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE	6
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2
CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	2
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	11
CORTE D'APPELLO DI TRENTO	1
CORTE DEI CONTI	1
ENEL	1
GARANTE DEL CONTRIBUENTE	1
GUARDIA DI FINANZA TRENTO	1
EQUITALIA NOMOS SPA	8
INAIL	4
INPS	21
POSTE ITALIANE SPA	2
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	1
QUESTURA	4
TELECOM ITALIA SPA	3
TRENITALIA SPA	1
TRIBUNALE DI TRENTO	6

TRIBUNALE DEI MINORI DI TRENTO	6
AMMINISTRAZIONI EXTRAPROVINCIALI NON DI COMPETENZA	
AGSM ENERGIA SPA VERONA	1
AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE VARESE	1
COMUNI	10
INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA	1
POLIZIA LOCALE	3
PREFETTURE	1
REGIONE CALABRIA	1
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	
AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO	4
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2
MINISTERI	12
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	2
SOGGETTO PRIVATO	44
ENTI VARI	38

Dati relativi ai fascicoli definiti nell'anno 2014

TOTALE FASCICOLI ARCHIVIATI				
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI TRATTAZIONE	CON RIFERIMENTO ALL'ENTE COINVOLTO			TOTALE
	FASCICOLO SOGGETTO A COMPETENZA	FASCICOLO NON SOGGETTO A COMPETENZA	PRIVATI	
INTERVENTO VERBALE	34	3	0	37
INTERVENTO SCRITTO	377	52	0	429
INTERVENTO IN UFFICIO	390	87	47	524
TOTALE FASCICOLI	801	142	47	990

ENTI	NUMERO INTERVENTI SCRITTI DEL 2014
ENTI SOGGETTI A COMPETENZA	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	125
ENTI CON DELEGA ED ENTI PROV E LOCALI DI SERVIZIO	78
AMM PERIFERICHE STATO-ENTI DI SERVIZIO NAZIONALI	36
ENTI CONVENZIONATI	278
TOTALE ENTI SOGGETTI A COMPETENZA	517
ENTI NON SOGGETTI A COMPETENZA	
ENTI NON CONVENZIONATI	42
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	9
ENTI VARI	26
AMM ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI NC	8
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	0
TOTALE ENTI NON SOGGETTI A COMPETENZA	85
TOTALE GENERALE	602

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (1)

Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

Art. 1

Istituzione

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del Difensore Civico (2).

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del Difensore Civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

Compiti del Difensore Civico

Spetta al Difensore Civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il Difensore Civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il Difensore Civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo

comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma (3).

Art. 2 bis

Compiti del Difensore Civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il Difensore Civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 (4).

Art. 2 ter

Compiti del Difensore Civico in materia di infanzia ed adolescenza

1. Il Difensore Civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. Il Difensore Civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

3. Il Difensore Civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il Difensore Civico, in particolare:
- a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;
 - b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
 - c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;
 - d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.
4. Il Difensore Civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il Difensore Civico, in particolare:
- a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
 - b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;
 - c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;

- d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;
 - e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.
5. Il Difensore Civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il Difensore Civico, in particolare:
- a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
 - b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;
 - c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;
 - e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;
 - f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del Difensore Civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori (5).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il Difensore Civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio (6).

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il Difensore Civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il Difensore Civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale (7).

Art. 4

Informazione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi (8).

Art. 5

Relazione del Difensore Civico

Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il Difensore Civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il Difensore Civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al Difensore Civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti (9).

Art. 6

Requisiti e nomina

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il Difensore Civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il Difensore Civico non è immediatamente rieleggibile ⁽¹⁰⁾.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del Difensore Civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale ⁽¹¹⁾;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a Difensore Civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del Difensore Civico ⁽¹²⁾.

Il Difensore Civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il Difensore Civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del Difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del Difensore Civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina ⁽¹³⁾.

Art. 9

Adempimenti del Difensore Civico

Il Difensore Civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del Difensore Civico da parte del Consiglio provinciale (14).

Art. 10

Indennità e rimborso spese

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della regione Trentino - Alto Adige (15).

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del Difensore Civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori ⁽¹⁶⁾.

Art. 11 bis

La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del Difensore Civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il Difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

1. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento ⁽¹⁷⁾.

Art. 12

omissis (18)

Art. 13 - Art. 14

omissis (19)

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul Difensore Civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

(3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

- (5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio).
- (10) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest' articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (11) Vedi però l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.
- (12) Comma così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (15) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e così sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6.
- (16) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.
- (18) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (19) Disposizioni finanziarie.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore

Civico (b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il Difensore Civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati (1).

Art. 2

L'ufficio del Difensore Civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del Difensore Civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del Difensore Civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del Difensore Civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico, su proposta del Difensore Civico stesso.

Art. 4

L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del Difensore Civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il Difensore Civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Difensore Civico può disporre l'effettuazione di missioni.

NOTE

- (1) Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 1 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22.

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il

numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art . 9

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi

genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18

Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli

i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

- vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o -adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre

organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della Comunità.

Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche

mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del

fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla

sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in

considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,

nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge; VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo: a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella

prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 44

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.

Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni

rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

- il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Elenco dei Comuni e delle Comunità di Valle convenzionate

COMUNI

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|
| 1. | ALA | 23. | CAMPITELLO |
| 2. | ALBIANO | 24. | CAMPODENNO |
| 3. | ALDENO | 25. | CANAL SAN BOVO |
| 4. | AMBLAR | 26. | CAPRIANA |
| 5. | ARCO | 27. | CARANO |
| 6. | AVIO | 28. | CARISOLO |
| 7. | BASELGA DI PINE | 29. | CARZANO |
| 8. | BEDOLLO | 30. | CASTEL CONDINO |
| 9. | BERSONE | 31. | CASTELLO TESINO |
| 10. | BESENELLO | 32. | CASTELLO-MOLINA DI FIEMME |
| 11. | BLEGGIO SUPERIORE | 33. | CASTELNUOVO VALS. |
| 12. | BOCENAGO | 34. | CAVALESE |
| 13. | BORGO VALSUGANA | 35. | CAVARENO |
| 14. | BREGUZZO | 36. | CAVEDAGO |
| 15. | BRENTONICO | 37. | CAVEDINE |
| 16. | BREZ | 38. | CEMBRA |
| 17. | CADERZONE | 39. | CENTA SAN NICOLO' |
| 18. | CALAVINO | 40. | CIMEGO |
| 19. | CALCERANICA | 41. | CIMONE |
| 20. | CALDES | 42. | CINTE TESINO |
| 21. | CALDONAZZO | 43. | CIVEZZANO |
| 22. | CALLIANO | 44. | CLES |

- | | | | |
|-----|---------------------|------|----------------|
| 45. | CLOZ | 74. | GRUMES |
| 46. | COMANO TERME | 75. | IMER |
| 47. | COMMEZZADURA | 76. | ISERA |
| 48. | COREDO | 77. | IVANO FRACENA |
| 49. | CROVIANA | 78. | LARDARO |
| 50. | CUNEVO | 79. | LASINO |
| 51. | DAIANO | 80. | LAVARONE |
| 52. | DAMBEL | 81. | LAVIS |
| 53. | DAONE | 82. | LEDRO |
| 54. | DARE' | 83. | LEVICO |
| 55. | DENNO | 84. | LISIGNANO |
| 56. | DIMARO | 85. | LIVO |
| 57. | DON | 86. | LONA-LASES |
| 58. | DRENA | 87. | LUSERNA |
| 59. | DRO | 88. | MALE' |
| 60. | FAEDO | 89. | MALOSCO |
| 61. | FAI DELLA PAGANELLA | 90. | MASSIMENO |
| 62. | FAVER | 91. | MEZZANA |
| 63. | FIAVÈ | 92. | MEZZANO |
| 64. | FIERA DI PRIMIERO | 93. | MEZZOCORONA |
| 65. | FLAVON | 94. | MEZZOLOMBARDO |
| 66. | FOLGARIA | 95. | MOENA |
| 67. | FONDO | 96. | MOLVENO |
| 68. | FORNACE | 97. | MONCLASSICO |
| 69. | GARNIGA | 98. | MONTAGNE |
| 70. | GIOVO | 99. | MORI |
| 71. | GIUSTINO | 100. | NAGO-TORBOLE |
| 72. | GRAUNO | 101. | NANNO |
| 73. | GRIGNO | 102. | NAVE SAN ROCCO |

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 103. NOGAREDO | 132. RUMO |
| 104. NOVALEDO | 133. SAN MICHELE α/A |
| 105. OSPEDALETTO | 134. SANT'ORSOLA TERME |
| 106. OSSANA | 135. SAN ZENO |
| 107. PADERGNONE | 136. SARNONICO |
| 108. PEIO | 137. SCURELLE |
| 109. PELLIZZANO | 138. SEGONZANO |
| 110. PELUGO | 139. SFRUZ |
| 111. PERGINE VALSUGANA | 140. SIROR |
| 112. PIEVE DI BONO | 141. SORAGA |
| 113. PIEVE TESINO | 142. SOVER |
| 114. PINZOLO | 143. SPERA |
| 115. POMAROLO | 144. SPIAZZO |
| 116. POZZA DI FASSA | 145. SPORMAGGIORE |
| 117. PREDAZZO | 146. STENICO |
| 118. PREORE | 147. STORO |
| 119. PREZZO | 148. STREMBO |
| 120. RABBI | 149. STRIGNO |
| 121. RAGOLI | 150. TAIO |
| 122. REVO' | 151. TASSULLO |
| 123. RIVA DEL GARDA | 152. TELVE |
| 124. ROMENO | 153. TENNA |
| 125. RONCEGNO | 154. TENNO |
| 126. RONCONE | 155. TERLAGO |
| 127. RONZO-CHIENIS | 156. TERRAGNOLO |
| 128. RONZONE | 157. TERZOLAS |
| 129. ROVERE' DELLA LUNA | 158. TESERO |
| 130. ROVERETO | 159. TIONE |
| 131. RUFFRE' | 160. TONADICO |

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 161. TRAMBILENO | 172. VIGOLO VATTARO |
| 162. TRANSACQUA | 173. VILLALAGARINA |
| 163. TRENTO | 174. VOLANO |
| 164. TRES | 175. ZAMBANA |
| 165. VALDA | 176. ZIANO DI FIEMME |
| 166. VALFLORIANA | 177. ZUCLO |
| 167. VARENA | |
| 168. VATTARO | |
| 169. VERMIGLIO | |
| 170. VEZZANO | |
| 171. VIGO DI FASSA | |

COMUNITA'

1. COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
2. COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME
3. MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIBRI
4. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
5. COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
6. COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
7. COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI
8. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Elenco dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome

- Difensore Civico Regione ABRUZZO

Dott. Nicola Antonio SISTI

Via M. Iacobucci n. 4, n. 2

67100 L'AQUILA AQ

Tel.: 0862/644762 – m. verde 800238180

Fax: 0862/23194

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

- Difensore Civico Regione BASILICATA

Avv. Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro n. 6

85100 POTENZA PZ

Tel.: 0971/274564 0971/447500

Fax: 0971/447102

difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

- Difensore Civico Regione CAMPANIA

Gen. prof. Francesco BIANCO

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI NA

Tel 081/7783800 diretto

Fax 081/7783837

dif.civico@consiglio.regione.campania.it

Bianco.fra@consiglio.regione.campania.it

- Difensore Civico Regione EMILIA ROMAGNA

Avv. Gianluca GARDINI

V.le Aldo Moro, n. 50

40127 BOLOGNA BO

Tel.: 051/5276382 - n. verde 800515505

Fax: 051/5275461

n. verde 800515505

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Difensore Civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO

Via della Pisana, 1301
00163 ROMA RM
Tel.: 06/65932014 – n. verde 800866155
Fax: 06/65932015
difensore.civico@regione.lazio.it
difensorecivico@cert.consreglazio.it

- Difensore Civico Regione LIGURIA

Dott. Francesco LALLA

Viale Brigate Partigiane, n. 2
16121 GENOVA GE
Tel: 010/5451908 – n. verde 800807067
Fax : 010/5484593
difensore.civico@regione.liguria.it

- Difensore Civico della Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Via Fabio Filzi, 22
Palazzo Pirelli
20124 MILANO
Tel.: 02 67482465/467
Fax : 02 67482487
difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

- Difensore Civico Regione MARCHE

Prof. Italo TANONI

Piazza Cavour., 23
60121 ANCONA AN
Tel.: 071/2298483
Fax: 071/2298264 - 071/2298298
ombudsman@regione.marche.it
assemblea.marche.ombudsman@emarche.it

- Difensore Civico Regione PIEMONTE

Avv. Antonio CAPUTO

Via Dellaia n. 15
10121 TORINO TO
Tel.: 011/5757387-9
Fax.: 011/5757386
difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it
difensore.civico@cr.piemonte.it
difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

- Difensore Civico Regione SARDEGNA

dott. Felicetto CONTU

Via Roma, n. 7

09125 CAGLIARI (CA)

Tel. e fax 070/673003 – numero verde 800060160

difensorecivico@pec.crsardegna.it

difensorecivico@consregsardegna.it

- Difensore Civico Regione TOSCANA

Dott.ssa Lucia FRANCHINI (Coordinatore Nazionale)

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE FI

Tel.: 055/2387800-800018488 (solo dalla Toscana e dai cellulari)

Fax.: 055/210230

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

- Difensore Civico Regione VALLE D'AOSTA

Dott. Enrico Formento DOJOT

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA AO

Tel.: 0165/262214-238868

Fax: 0165/32690

difensore.civico@consiglio.vda.it

difensore.civico@legalmail.it

- Difensore Civico Regione VENETO

Dott. Roberto PELLEGRINI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE - VE

Tel.: 041/2383411/4200-201

n. verde 800294000

Fax: 041/5042372

dc@consiglioveneto.it

difensorecivico.veneto@legalmail.it

- Difensore Civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Dott.ssa Gabriele MORANDELL

Via Cavour, 23

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471/301155

Fax: 0471/981229

posta@difesacivica.bz.it

- Difensore Civico Provincia Autonoma di TRENTO
Avv. Daniela LONGO
Palazzo della Regione-via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO TN
Tel.: 0461/213201 - 800851026
Fax.: 0461/213206
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it
difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

Elenco dei Garanti dei minori delle Regioni e delle Province Autonome

- Regione BASILICATA

Vincenzo GIULIANO

Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza

Via Vincenzo Verrastro, n. 6. 85100 – POTENZA

Tel. 0971.447261/447079 - Fax 0971.447305

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it

- Regione CALABRIA

Marilina INTRIERI

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Via Cardinale Portanova. 89100 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965 880 589-614

garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

- Regione CAMPANIA

Dott. Cesare ROMANO

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Centro Direzionale Isola F/8 – 80143 NAPOLI

Tel. 081 7783843 – Segret. 081 7783503 - 081 7783861-34

garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

- Regione EMILIA ROMAGNA

Luigi FADIGA

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 BOLOGNA

Tel: 051 527.6263 - 051 527 5860 - Fax 051 5275461

garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

- Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia Mellina BARES

Garante dei diritti della persona con funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti

Piazza Oberdan, 6 – 34133 TRIESTE

Tel. 040.3773263 - Fax 040.3773890

cr.organig.aranzia@regione.fvg.it

- Regione LAZIO

in attesa di nuova nomina

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

c/o Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301 - 00163 ROMA

Tel. 06 6593 7314 - Fax 06 6593 7325

garanteinfanzia@regione.lazio.it

- Regione LIGURIA

Francesco LALLA

Difensore Civico e Garante

Via delle Brigate Partigiane, 2 - 16121 GENOVA

Tel 010 5484223 - 010 5485064

Fax 010 582626

garante.infanzia@regione.liguria.it

- Regione MARCHE

Italo TANONI

Ombudsman regionale, Garante dei diritti degli adulti e dei bambini

Piazza Cavour, 23 - 60122 ANCONA

Tel 071 229 84 83 - Fax 071 229 82 64

ombudsman@regione.marche.it

- Regione MOLISE

Avv. Erminia GATTI

Tutore pubblico dei minori

Via XXIV Maggio, 130 - 86100 Campobasso

Tel. 0874 424774 - Tel. 0874 424769 - Fax 0874 424767

tutorepubblicominori@regione.molise.it

- Regione PUGLIA

Rosy PAPARELLA

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Viale Unità d'Italia, 24/c - 70124 BARI

Tel 080 5405727 - Fax 080 5405748

garanteminori@consiglio.puglia.it

- Regione TOSCANA

Grazia SESTINI

Garante dell'infanzia e dell'adolescenza

Consiglio Regionale della Toscana, Via Cavour 4 - 50129 FIRENZE

Tel. 055 23 87 56 3 - 055 23 87 52 8

garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it

- Regione UMBRIA

Maria Pia SERLUPINI

Garante infanzia e adolescenza

Via Mazzini, 21 – 06121 PERUGIA

Tel 075 5721108

garante.minori@regione.umbria.it

- Regione VENETO

Aurea DISSEGNA

Pubblico tutore dei minori

Via Longhena, 6 - 30175 MARGHERA (VE)

Tel. 041 279 59 25-26

pubblicotutoreminori@regione.veneto.it

- Provincia Autonoma di BOLZANO

Paula LADSTÄTTER

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Via Cavour, 23/c – 39100 BOLZANO

Tel. 0471 970615 - Fax 0471 327620

info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

- Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Daniela LONGO

Difensore Civico e Garante dei minori

Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

Tel 0461 213201 – 800851026

Fax 0461 213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it